



4 MAGGIO 2022

Per una interpretazione
costituzionalmente sostenibile del
merito

di Quirino Camerlengo
Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Pavia



Per una interpretazione costituzionalmente sostenibile del merito^{*}

di Quirino Camerlengo

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Pavia

Abstract [It]: Questo saggio intende proporre una lettura del merito coerente con i principi fondamentali attraverso i quali la Costituzione esprime al meglio la propria vocazione sociale. Una volta messo in evidenza il nesso tra merito e giustizia e tratteggiati i molteplici contributi, spesso critici, offerti in altri contesti scientifici, si cercherà di valorizzare il principio della pari dignità sociale ed il principio di solidarietà al fine di scongiurare il rischio di derive meritocratiche.

Title: Constitution and Meritocracy

Abstract [En]: This paper aims to propose a reading of the merits according to the fundamental principles through which the Constitution best expresses its social vocation. Once the connection between merit and justice has been highlighted and the many contributions, often critical, offered in other scientific contexts have been outlined, we will try to enhance the principle of equal social dignity and the principle of solidarity in order to avoid the risk of meritocratic drifts.

Parole chiave: merito, costituzione, eguaglianza, giustizia, solidarietà, dignità

Keywords: meritocracy, constitution, equality, justice, solidarity, dignity

Sommario: 1. Il merito: una questione di giustizia. 2. Uno sguardo oltre il diritto. 2.1. Liberalismo e merito: Hayek e Rawls. 2.2. La «tracotanza meritocratica» secondo Sandel. 2.3. Merito e qualifiche: il contributo di Walzer. 2.4. Merito e democrazia secondo Dahl. 2.5. Merito e religione. 2.6. Qualche osservazione. 3. Merito e materia costituzionale. 4. Verso una interpretazione costituzionalmente sostenibile del merito: emancipazione dal presunto valore dell'eccellenza a favore della «pari dignità sociale» presa sul serio. 5. Per un merito universalmente accessibile: sviluppo della personalità e capacità. 6. Il merito solidale per il bene comune.

1. Il merito: una questione di giustizia

Il merito è una questione di giustizia¹.

Così, può apparire “giusto” attribuire un premio o una risorsa a chi abbia dimostrato un particolare valore, o in assoluto oppure in un confronto con altri. Analogamente, può apparire “giusto” riconoscere le specifiche qualità di una persona indipendentemente dal fatto che vi sia un bene materiale da assegnare.

Riconoscere il merito di una persona significa assecondare un innato bisogno di equilibrio, di razionalità, di coerenza. Come ha ricordato Herbert Hart, la giustizia «mantiene o restaura un *equilibrio* o una

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Oltre agli Autori che verranno evocati nei prossimi paragrafi, v., senza ambizione di completezza, ovviamente, e limitandomi a menzionare alcuni tra gli scritti più recenti apparsi in Italia, M. BOARELLI, *Contro l'ideologia del merito*, Laterza, Bari-Roma, 2019; F. GIUNTOLI, *Il merito e l'uguaglianza. Materiali e studi di filosofia dell'educazione*, Alabastro, Roma, 2019; M. SANTAMBROGIO, *Il complotto contro il merito*, Laterza, Bari-Roma, 2021; E. ANTONELLI, *Due o tre cose sul merito: saggio di estetica sociale*, Meltemi, Milano, 2021.



*proporzione*². Significa immaginare una struttura sociale in cui ogni persona non possa recriminare un torto quale conseguenza della negazione di una utilità che essa aspirava legittimamente a conseguire. Quale entità valutativa, il merito riassume una relazione di adeguatezza tra fatti o comportamenti e gli atteggiamenti di apprezzamento provenienti dalla comunità: apprezzamenti, questi, di natura morale o economica³.

Il merito assume, comunque, prioritariamente rilievo quando si tratta di allocare risorse scarse. Essendo necessaria una selezione tra i diversi aspiranti, il merito si atteggia a criterio “giusto” per operare una scelta che si riveli legittima e accettata da tutti.

Come ha scritto Alf Ross, «la giustizia delimita e armonizza i desideri in conflitto, le pretese e gli interessi nella vita sociale del popolo»⁴. In difetto di criteri di distribuzione delle risorse scarse il rischio di “ingiustizie” sarebbe concreto e attuale, lasciando spazio verosimilmente ad una sola, dirimente regola: la legge del più forte. E più forte è colui che riesce ad imporre la propria volontà a prescindere dalle qualità dimostrate, a meno che la minaccia o il ricorso alla violenza siano essi stessi azioni in qualche modo “meritevoli”. Non è così, ovviamente, nelle strutture sociali che ambiscono a preservare nel tempo la loro integrità e sopravvivenza: condizioni vitali, queste, messe in pericolo proprio da comportamenti divergenti dalle più elementari regole di convivenza pacifica.

Il merito è questione di giustizia a condizione, però, che si aderisca ad una accezione specifica di giustizia che ruoti intorno alle virtù di tale criterio. In effetti, il riconoscimento del merito e la sua applicazione nei processi di distribuzione di risorse scarse prendono le mosse dalla percezione della persona come protagonista di azioni volte a consacrarne la qualità superiore alle capacità dimostrate da altri. Si sarebbe tentati, quindi, di parlare di merito dominante in una struttura sociale che percepisca la giustizia come attestazione del valore individuale. Questa parrebbe essere la prospettiva illuminata dal pensiero liberale, proteso verso l'esaltazione dell'individuo artefice del proprio destino grazie ad un uso sapiente ed efficace della propria sfera di autonomia. Come si vedrà più avanti, non necessariamente il liberalismo rappresenta il terreno di elezione del merito. Basti pensare al merito come rimedio alle disuguaglianze, ogni qual volta la considerazione decisiva dell'impegno individuale assurge a modalità idonea a liberare una persona, nata in condizioni di svantaggio, da un destino che parrebbe essere segnato una volta per tutte.

² H.L.A. HART, *The Concept of Law*, Oxford University Press, London, 1961, trad. it., *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 2002, pp. 186 s.

³ Così J. FEINBERG, *Justice and Personal Desert*, in *Nomos*, 1963, ora in Id., *Doing and Deserving*, Princeton University Press, Princeton, 1970, p. 82. In generale v. la bella ricostruzione di S. OLSARETTI, *Merito e giustizia*, in *Il Politico*, 2002, pp. 121 ss.

⁴ A. ROSS, *On Law and Justice*, Steven and Sons, London, 1958, trad. it., *Diritto e giustizia*, Einaudi, Torino, 2001, p. 253.

Se, invece, la giustizia aspira a qualcosa di ulteriore o di diverso dalla sola celebrazione dell'impegno individuale, allora altri criteri potrebbero essere preferiti. Una risorsa scarsa potrebbe, così, essere assegnata a chi, indipendentemente dai meriti individuali, dimostra di avere a cuore il benessere generale. Oppure, le risorse scarse potrebbero essere distribuite secondo il bisogno manifestato da ogni consociato, ancora una volta a prescindere dai risultati conseguiti nella quotidiana gara della vita⁵. È questo il criterio egualitario patrocinato da Marx, del tutto coerente con il complessivo impianto ideologico dallo stesso edificato⁶.

Merito, bisogno, bene comune, diventano gli emblemi di diversi approcci ideali al tema della giustizia. A seconda della nozione di giustizia che s'intende assecondare, diversa sarà la preferenza accordata ad uno di questi criteri. I giudizi di moralità o di efficienza formulabili al riguardo saranno condizionati in modo decisivo proprio da questa opzione di fondo⁷. Così, è eticamente giustificato il ricorso al merito quando appare giusto riconoscere il valore di chi si è distinto per maggiore competenza o impegno o perseveranza⁸.

Ma non è detto che essi erigano barriere insuperabili tra le diverse filosofie, essendo il loro campo d'azione in qualche misura trasversale, come si avrà modo di osservare in prosieguo di trattazione.

Ebbene, il merito diviene oggetto di attenzione da parte del giurista nel momento in cui il bisogno di giustizia ad esso associato viene tradotto in precetti normativi a loro volta destinati a definire schemi di qualificazione entro cui sussumere le molteplici fattispecie relative alla distribuzione di risorse scarse⁹.

Si pensi proprio alla nostra Costituzione.

La scarsità di provvidenze economiche da impegnare in ambito scolastico ha indotto i Costituenti a riservare una simile attenzione ai capaci e meritevoli che, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i livelli più elevati di istruzione (art. 34).

⁵ Così N. BOBBIO, *Eguaglianza e libertà*, Einaudi, Torino, 1995, pp. 25 s.

⁶ K. MARX, *Kritik des Gothaer Programms* (1875), trad. it., *Critica del programma di Gotha*, Savelli, Roma, 1975. V., al riguardo, G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Bari-Roma, 2009, p. 77.

⁷ Cfr., ad esempio, N. RIVA, *Rawls, il merito e la meritocrazia*, in *Biblioteca della libertà*, 2013, p. 4, che distingue tra concezioni etiche del merito, alla stregua delle quali comportamenti, qualità e attitudini delle persone conferiscono alle stesse diritti ideali aventi per oggetto certi beni quali educazione e formazione, abilitazioni, impieghi, incarichi e ricompense, e concezioni istituzionali, in virtù delle quali vi sarebbero siffatti diritti solo a condizione che la collettività ne possa trarre beneficio. Dal canto suo N. DANIELS, *Merit and Meritocracy*, in *Philosophy and Public Affairs*, 1978, 3, pp. 206 ss., ha ipotizzato due modalità di selezione: il primo meccanismo porta al conferimento, di volta in volta, degli impieghi alle persone più qualificate in forza di una valutazione comparativa tra più aspiranti; il secondo si concretizza nell'attribuire i suddetti incarichi alle persone in modo da utilizzare al meglio il potenziale umano disponibile in vista del benessere della collettività, secondo una visione complessiva.

⁸ V., ad esempio, R. ABRAVANEL, *Meritocrazia. Quattro proposte concrete per valorizzare il talento e rendere il nostro paese più ricco e più giusto*, Garzanti, Milano, 2008.

⁹ Lo ha fatto in modo impeccabile e ricco M. SALERNO, *Contributo allo studio del principio costituzionale del merito*, Giappichelli, Torino, 2020, al quale si rinvierà più volte nel corso di questa trattazione.

L'esigenza di quantificare in modo efficiente il personale all'interno di strutture organizzative complesse è comune anche alle pubbliche amministrazioni le quali, nelle scelte di assunzione, sono tenute, ai sensi dell'art. 97, a rispettare il principio del concorso¹⁰.

I cinque senatori a vita sono nominati dal Capo dello Stato per gli «altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» (art. 59)¹¹.

Il diritto positivo, per quanto impegnato a garantire il pacifico ed ordinato svolgimento delle relazioni intersoggettive, non garantisce un uso ineccepibile di questo criterio, proprio per le tante variabili che si annidano dietro la sua corretta e legittima operatività.

Proprio per cogliere le criticità relative alla qualificazione giuridica del merito, sembra utile una breve ricognizione di diverse intuizioni maturate nello studio di tale fenomeno.

2. Uno sguardo oltre il diritto

In effetti, per quanto mosso da intuibili esigenze di giustizia, il merito potrebbe paradossalmente generare esso stesso ingiustizie, in termini di disegualanze, di atteggiamenti dispotici, di violazioni palesi della dignità delle persone, di inefficienze generali.

In una pungente e a tratti irriverente dimensione fantastica si muove la narrazione distopica di Michael Young, solitamente indicato come l'artefice del concetto di “meritocracy” presentato com'è intuibile in chiave critica. Nell'Inghilterra del 2033, un immaginario sociologo esalta l'avvento del sistema meritocratico descrivendo una società che, abbracciando questa ideologia, ha finito però col generare disegualanze peggiori rispetto a quelle che si intendevano sconfiggere affidando il governo del Paese ai “migliori” selezionati in base al quoziente intellettuale¹².

Se quello di Young è un approccio causticamente demolitore, altri contributi critici affiorano in spesso poderose analisi dedicate alla giustizia.

¹⁰ Cfr., ad esempio, la sentenza n. 363 del 2006 dove la Corte costituzionale descrive il concorso pubblico «quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito». V. anche la sentenza n. 41 del 2011.

¹¹ A questi enunciati G. FONTANA, *Dis-eguaglianza e promozione sociale: bisogno e merito (diverse letture del principio di eguaglianza nel sistema costituzionale)*, in M. DELLA MORTE (a cura di), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale* (Atti del Convegno del Gruppo di Pisa di Campobasso, 19-20 giugno 2015), Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 46 ss., aggiunge anche gli artt. 33, quinto comma (esami di Stato per l'accesso della professioni) e 36, primo comma (sulla misura della retribuzione). Si pensi anche all'art. 106, secondo comma, che prevede la nomina a consigliere di cassazione di professori universitari e avvocati per «meriti insigni»: sul punto v. M. SALERNO, *op. cit.*, pp. 25 s. E, infine, un po' di merito c'è anche nella previsione dell'art. 41.

¹² «Il diritto di ognuno a essere giudicato secondo la sua intelligenza fu onorato non più soltanto nei casi eccezionali. Da ultimo si riconobbe che, per un senso elementare di giustizia, nessun uomo o ragazzo dovesse essere giudicato stupido finché non fosse stato provato tale. L'individuo era presunto sempre intelligente. Perciò qualsiasi persona di qualsiasi età aveva diritto, e anzi veniva incoraggiata, a sottoporsi ogni cinque anni a un riesame»: M. YOUNG, *The Rise of Meritocracy 1870-2033*, Thames and Hudson, London, 1958, trad. it., *L'avvento della meritocrazia*, Edizioni di Comunità, Roma-Ivrea, 2014, p. 87.

2.1. Liberalismo e merito: Hayek e Rawls

A prima vista, il liberalismo parrebbe essere la corrente di pensiero più incline di altre a gettare il seme del merito. Invero, il merito premia l'individuo che si è distinto per un uso intelligente ed efficiente delle proprie libertà.

Senonché, il fronte liberale ha visto in Hayek uno dei più acerrimi nemici del merito, sin dalla sua opposizione della stessa eguaglianza delle opportunità che non potrà mai soppiantare l'unica vera forma di eguaglianza compatibile con il credo liberale, vale a dire l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge¹³. Invero, l'eguaglianza nei punti di partenza impone un interventismo pubblico del tutto inconciliabile con la centralità della persona e delle sue libertà. Ogni azione positiva, indirizzata verso questo fine, si tradurrebbe fatalmente in ingerenze coercitive. Il mercato premia il valore delle scelte poste in essere dai diversi attori del sistema economico, non tanto il merito che, invece, implicherebbe un giudizio morale. Così, il successo di una iniziativa non riflette il merito del suo artefice, bensì il valore che il bene prodotto o il servizio erogato ha nella interazione tra le diverse unità di decisione economica.

Anche un'altra versione del liberalismo, quale quella interpretata da John Rawls, si è affrancata dalle lusinghe del merito¹⁴.

Contestando l'approccio basato sull'eguaglianza delle opportunità, il filosofo di Baltimora stigmatizza le diseguaglianze immeritate, vale a dire quelle che, essendo imputabili alla sorte occorsa ad ognuno di noi, appaiono come arbitrarie. Non risponde ad un bisogno elementare di giustizia l'idea che una sorta di "lotteria naturale" finisca col distribuire differenti quote di abilità e talenti naturali. Queste attitudini naturali sarebbero anteriori rispetto alla "posizione originaria" dietro al "velo di ignoranza" e, dunque, non scaturirebbero dalla scelta libera e razionale di individui collocati sul medesimo piano. Ecco perché, secondo Rawls, questa arbitrarietà morale andrebbe arginata applicando il "principio di efficienza". Sicché, una equa giustizia distributiva deve, alla luce di tali diseguaglianze immeritate, generare una struttura idonea a consentire ai soggetti deboli (ossia, versanti in posizioni di svantaggio) il massimo possibile¹⁵.

¹³ F.A. HAYEK, *The Constitution of Liberty*, Chicago, University of Chicago Press, 1960, trad. it., *La società libera*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011.

¹⁴ V., soprattutto, J. RAWLS, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 1993, trad. it., *Liberalismo politico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1994.

¹⁵ J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1971, trad. it., *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 2019. Dal canto suo N. RIVA, *op. cit.*, p. 10, sostiene che Rawls, «quando afferma che la sua non è una teoria meritocratica, si riferisca al fatto che essa esclude che una qualche nozione di merito valga quale criterio etico fondamentale, ossia che vi sia un dovere etico di assegnare certi beni in un modo che tenga conto del merito delle persone. La teoria della giustizia come equità, egli sostiene, adotta una concezione solamente istituzionale del merito. Alla base di quella teoria non vi è l'idea secondo cui le persone dotate di maggiori abilità innate meritino (eticamente) di ricevere i vantaggi (maggiori opportunità educative, formative, di realizzazione professionale ed economiche) che un assetto sociale conforme ai requisiti di giustizia di quella teoria attribuirebbe loro, nel senso che, se esso non li attribuisse loro, sarebbe perciò ingiusto. Tutt'altro. Rawls respinge in modo molto chiaro una tale interpretazione della sua teoria.

Dunque, sia Hayek che Rawls rinnegano il merito, con questa differenza: il primo per contrastare ogni ipotesi di redistribuzione della ricchezza (visto che il merito avrebbe come contrappeso la rinuncia da parte dei “vincitori” ad una parte del loro bottino a favore degli “sconfitti”); il secondo per non legittimare il peso assunto dalla fortuna nell’elargire talenti ad alcuni e nel negarli ad altri¹⁶.

2.2. La «tracotanza meritocratica» secondo Sandel

Una agguerrita invettiva contro la «tracotanza meritocratica» è quella sviluppata da Michael J. Sandel¹⁷. In una società gravata da diseguaglianze più o meno accentuate, il merito è ciò che chi detiene il potere evoca per giustificare la propria posizione di primazia: «l’idea che il sistema premi il talento e il duro lavoro incoraggia i vincitori a considerare il proprio successo come il risultato delle proprie azioni, una misura della propria virtù, e a guardare dall’alto in basso quanti sono meno fortunati di loro»¹⁸. La meritocrazia ripone una fiducia cieca nella percezione dell’uomo quale artefice del proprio cammino esistenziale: «noi non siamo vittime delle circostanze ma padroni del nostro destino, liberi di salire fin dove il nostro sforzo e i nostri talenti e i nostri sogni ci portano»¹⁹.

Uno spiraglio nel pensiero di Sandel si apre a favore del merito là dove esso viene presentato come una risposta ad eventuali derive aristocratiche della società: la meritocrazia «consente alle persone di migliorare la propria condizione esercitando il proprio talento e la propria bravura»²⁰. Nondimeno, e dati alla mano,

Da questo punto di vista, Rawls adotta una concezione istituzionale del merito. Rifiutando un’idea etica del merito, Rawls contesta l’idea che, per esigenze di giustizia, certi beni (ad esempio, educazione e formazione, professioni, impieghi, incarichi e/o quote del prodotto del lavoro sociale) dovrebbero essere attribuiti alle persone tenendo conto di alcune loro qualità (ad esempio, abilità innate e qualifiche pertinenti) o di alcune qualità della loro condotta (ad esempio, il loro contributo produttivo, valutato in termini di impegno e/o di risultato). Un assetto sociale che non distribuisse quei beni in accordo con quei requisiti non sarebbe perciò ingiusto». Cfr. pure l’efficace analisi di A. CERRI, *Eguaglianza giuridica ed egualitarismo*, Japadre, L’Aquila-Roma, 1984, pp. 124 ss.

¹⁶ Vale la pena rammentare la distinzione fatta da Ronald Dworkin tra “brute luck” e “option luck”. Mentre la prima è imputabile ad accadimenti che prescindono dalla volontà umana (come una disabilità o un evento catastrofico), la seconda dipende dalle scelte consapevoli poste in essere dalla singola persona. Sicché, la prima giustificerebbe una compensazione estesa, laddove la seconda non dovrebbe legittimare alcuna politica redistributiva: R. DWORKIN, *What is Equality? Part 2: Equality of Resources*, in *Philosophy and Public Affairs*, 1981, pp. 283 ss., trad. it., *Eguaglianza di risorse*, in I. CARTER (a cura di), *L’idea di eguaglianza*, Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 94 ss. La stessa sfiducia nel merito quale criterio che premia la buona sorte (la lotteria dei talenti) è rinvenibile in T. NAGEL, *Mortal Questions*, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, trad. it., *Questioni mortali*, Il Saggiatore, Milano, 2001, p. 101: «in una società tecnologicamente avanzata, con una economia di mercato ramificata, si fornisce in media una retribuzione molto maggiore per compiti che richiedono una intelligenza superiore, rispetto a quelli che non la richiedono. Questo non riflette un giudizio sociale secondo cui individui brillanti meritano l’opportunità di guadagnare più denaro degli individui mediocri. Essi possono meritare opportunità educative più ampie, ma non per questo meritano la ricchezza materiale che le accompagna. Si può dire lo stesso delle retribuzioni differenziali che la società assegna alla bellezza, all’abilità atletica, al talento musicale e così via». Radicalmente opposto il giudizio di M. FRIEDMAN, *Free to Choose*, Houghton Mifflin Harcourt, New York, 1980, pp. 136 ss., in linea con l’indirizzo ideologico della Scuola di Chicago.

¹⁷ M.J. SANDEL, *The Tyranny of Merit. What’s Become of the Common Good?*, Allen Lane, London, 2020, trad. it., *La tirannia del merito. Perché viviamo in una società di vincitori e di perdenti*, Feltrinelli, Milano, 2021.

¹⁸ *Id.*, p. 31.

¹⁹ *Id.*, p. 39.

²⁰ *Id.*, p. 119.

è dimostrabile che un simile impegno da parte di chi nasce in condizioni di svantaggio non riesce comunque a riequilibrare di fatto le sorti, lasciando pressoché tutto inalterato. A questo proposito Sandel sofferma in più parti l'attenzione sulla rete di college dell'Ivy League: altro che mobilità sociale! Questo sistema ha consentito alle élite di rafforzare ulteriormente la propria condizione di privilegio: «la meritocrazia odierna si è rafforzata come un'aristocrazia ereditaria»²¹. E non solo. Le famiglie benestanti dimostrano un accanimento nell'accompagnare i figli verso gli atenei migliori, attraverso quella che sagacemente Sandel definisce una «corsa agli armamenti meritocratica»²². L'impegno profuso dai genitori si concretizza in una serie di iniziative volte ad aumentare le chances di ammissione: corsi di potenziamento, tutoraggio per la preparazione dei test, e altro ancora, con costi a volte superiori persino rispetto alla retta universitaria. Questa «genitorialità elicottero» si rivela «invasiva, assillante e orientata al raggiungimento dei risultati»²³. Non sono rari i disturbi neuropsichiatrici insorgenti presso adolescenti travolti da questa irrefrenabile cura competitiva²⁴.

Secondo Sandel, in una società dove l'eguaglianza delle opportunità resta una chimera, il merito non è un criterio così forte da legittimare moralmente i talentuosi. Al contrario, la meritocrazia si è rivelata una terribile insidia per la democrazia, essendo stata strumentalizzata per assecondare il malcontento populista. La retorica dell'ascesa, ben incarnata da Ronald Reagan, ha alimentato aspettative che il più delle volte sono state disattese da una realtà poco incline a correggere le disuguaglianze a favore di un sistema più equo e giusto. La meritocrazia si è rivelata non un correttivo a tali disparità, bensì un modo di pensare congeniale alle sole dinamiche di mobilità sociale, che finiscono col nutrire una relazione sociale fortemente e ferocemente competitiva dove agli sconfitti non è garantita alcuna protezione, né dignità²⁵: «l'ideale meritocratico non è un rimedio alla disuguaglianza; è una giustificazione della disuguaglianza»²⁶. I meriti sono doni (la rawlsiana buona sorte) e lo sforzo non esaurisce la spinta vitale delle persone.

L'antidoto alla tirannia del merito è per Sandel la restituzione della dignità al lavoro, con conseguente ridimensionamento e sdrammatizzazione dei percorsi scolastici orientati esclusivamente al successo e all'affermazione individuale. «Un giorno la nostra società arriverà a rispettare i netturbini se vuole sopravvivere perché, a ben guardare, la persona che raccoglie la nostra spazzatura conta quanto il medico, perché, se non fa il proprio lavoro, le malattie dilagano. Tutti i lavori hanno dignità». In queste parole di

²¹ *Id.*, p. 30. V. anche i dati riportati a pp. 169 s.

²² *Id.*, p. 180.

²³ *Ibidem.*

²⁴ La «genitorialità elicottero» è stata teorizzata per la prima volta da F. CLINE, J. FAY, *Parenting with Love and Logic: Teaching Children and Responsibility*, NavPress, Colorado Springs, 1990.

²⁵ «Una società che mette le persone in grado di emergere e che celebra l'ascesa emette un duro verdetto nei confronti di quanti non sono in grado di farlo»: M.J. SANDEL, *op. ult. cit.*, p. 120.

²⁶ *Id.*, p. 126.

Martin Luther King si percepisce ancora una volta il lavoro come entità suscettibile di valutazione dal punto di vista dell'efficienza e dell'utilità, soprattutto generale, che ne infonde però dignità²⁷. La ricerca di una società giusta grazie al merito deve, in conclusione, lasciare spazio ad una società che persegua i valori della giustizia contributiva, che non è insensibile «alla fioritura umana o al modo migliore di vivere. Da Aristotele alla tradizione repubblicana americana, da Hegel all'insegnamento sociale cattolico, le teorie della giustizia contributiva ci insegnano che siamo compiutamente umani quando contribuiamo al bene comune e ci guadagniamo la stima dei nostri concittadini per i contributi che offriamo»²⁸. Dall'individualità come elemento del bene comune, secondo l'impostazione liberale espressa, in particolare, da John Stuart Mill²⁹, alla individualità per il bene comune, paradigma della giustizia contributiva³⁰.

2.3. Merito e qualifiche: il contributo di Walzer

Nel suo noto studio sulle *Sfere di giustizia* Michael Walzer ha tentato di perimetrare lo spazio di espressione del merito al fine di scongiurare il rischio di una applicazione “ingiusta” di tale criterio.

Dopo averne messo in luce la dimensione relazionale e dopo aver colto nella «equa eguaglianza di opportunità la premessa»³¹, il merito è da Walzer distinto dalle qualifiche. Mentre “merito” significa aver diritto ad ottenere qualcosa in funzione di una dote che precede e determina la selezione, le “qualifiche” sono attitudini di una persona che ben potrebbero esprimersi in futuro. E, così, una giuria che deve assegnare un premio valuta il merito e, dunque, si limita ad identificare il vincitore in base a qualità preesistenti. Una commissione selezionatrice valuta una qualifica cercando di prevedere le prestazioni future del candidato ed esprimendo delle preferenze sul modo di ricoprire una data carica³². In questo secondo caso, se una selezione è stata svolta in modo onesto, allora nessun escluso potrà dolersi dell'esito della procedura. Al contrario, se dovesse essere assegnato il premio ad un candidato non meritevole, in virtù di preferenze meramente soggettive della giuria, allora vi sarebbe un danno ingiusto a carico dello sconfitto: «i membri della giuria dovrebbero comunque astenersi dall'inserire nella definizione di merito

²⁷ In un discorso pronunciato a Memphis il 18 marzo 1968: v. *Id.*, p. 211.

²⁸ *Id.*, p. 213. Questa concezione fu abbracciata e argomentata dallo stesso Autore già in passato: v., infatti, M.J. SANDEL, *Justice. What's the Right Thing to do?*, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2009, trad. it., *Giustizia. Il nostro bene comune*, Feltrinelli, Milano, 2019, spec. pp. 293 ss.

²⁹ Cfr. J.S. MILL, *On Liberty*, Longmans, London, 1859, trad. it., *Saggio sulla libertà*, Il Saggiatore, Milano, 2014, p. 75. Al riguardo, proprio su Mill vale rileggere R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1977, trad. it., *I diritti presi sul serio*, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 373 ss.

³⁰ Come ha osservato S. ZAMAGNI, *Diseguaglianze e giustizia benevolente*, in *Aiccon Ricerca*, 2012, p. 13, «la giustizia contributiva fissa le obbligazioni di ciascuno nei confronti della comunità di cui è parte» (in [http://www.ilmondounito.com/2%20Diseguaglianze e giustizia benevolente ZAMAGNI 20123.pdf](http://www.ilmondounito.com/2%20Diseguaglianze%20e%20giustizia%20benevolente%20ZAMAGNI%2020123.pdf)).

³¹ Cfr. M. WALZER, *Spheres of Justice*, Basic Books, New York, 1983, trad. it., *Sfere di giustizia*, Laterza, Bari-Roma, 2008, risp. pp. 33 ss. e p. 141.

³² *Id.*, p. 142.

il loro personale programma (...), mentre i membri della commissione selezionatrice, nel discutere della qualifica, non sono tenuti ad autolimitazioni analoghe»³³. La giuria guarda indietro (il merito che presiste al suo giudizio), laddove la professione si proietta nel futuro (le qualifiche).

Senonché, questa distinzione vien messa in crisi ogni qual volta si proceda alla distribuzione di incarichi sulla base di esami. Per Walzer, «deve essere vero che chiunque s’impegni nello studio, assimili il materiale necessario e superi l’esame merita di essere dottore e sarebbe ingiusto negargli il titolo. Non sarebbe ingiusto invece negargli un internato o un posto di ruolo in un determinato ospedale. La commissione selezionatrice di quell’ospedale non è tenuta a scegliere il candidato coi voti più alti; non guarda solo all’indietro, ai suoi esami, ma anche in avanti, alle future prestazioni»³⁴. Se agisse diversamente, restando vincolata ai voti, questa commissione asseconderebbe le ragioni dominanti del merito: la meritocrazia, appunto.

Il caso cinese è stato da Walzer portato all’attenzione per fornire un riscontro empirico alle proprie argomentazioni. Il reclutamento dei funzionari avveniva tramite un complesso sistema di esami, che i governanti avevano adottato per evitare le pratiche di cooptazione invalse in seno all’aristocrazia e per accaparrarsi i talenti³⁵. E questo sistema andò di pari passo con una serie di riforme strutturali volte a garantire l’eguaglianza delle opportunità (scuole pubbliche, borse di studio e così via). La mobilità sociale fu stimolata. Senonché, questo sistema entrò fatalmente in crisi a causa di raccomandazioni e a causa della progressiva alterazione della fisionomia originaria degli esami in favore di un apprendimento sterilmente mnemonico. Si passò dalla vita intellettuale alla vita degli esami, la preparazione ai quali divenne fine a sé stessa.

Alla luce anche di questa esperienza, Walzer conclude che «i sostenitori della meritocrazia hanno in mente una mèta semplice ma di vasta portata: un posto per ogni persona e ogni persona al posto giusto»³⁶. Tuttavia questa non è per Walzer «una concezione mitica dell’ordine sociale, alla quale sfugge de tutto il nostro modo di complesso di intendere e le persone e i posti»³⁷. Peraltro, questo ridimensionamento dell’ideale meritocratico è corredato da una significativa apertura verso le pratiche di nepotismo, atteso che per Walzer non sarebbe equo un divieto assoluto a carico delle stesse³⁸.

³³ *Id.*, p. 143.

³⁴ *Id.*, pp. 143 s.

³⁵ Lo stesso Walzer cita una compiaciuta esclamazione dell’imperatore T’ai-tsung (627-649): «gli uomini che al mondo hanno ambizioni insolite sono intrappolati nella mia borsa»: *Id.*, p. 145. E, forse, le “ambizioni insolite” sono proprio le aspirazioni coltivate da chi parrebbe schiacciato da un inesorabile destino negativo.

³⁶ *Id.*, p. 148.

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ *Id.*, pp. 152 s.: «abbiamo bisogno di una procedura di assunzione che non tenga conto dei legami familiari e non di una procedura che squalifichi tutti i membri della famiglia».

2.4. Merito e democrazia secondo Dahl

Il merito oggettivamente e neutralmente applicato può in astratto contribuire alla vitalità di un sistema democratico. Se i candidati a rivestire gli incarichi strategici venissero selezionati secondo procedure obiettive, così da scongiurare il rischio di una trasmissione familiare o di gruppo delle cariche secondo il noto meccanismo di autoreclutamento delle élites³⁹, allora il governo del Paese in virtù di una legittimazione popolare si gioverebbe di una virtuosa circolazione di persone e, con esse, di culture, di esperienze, di sensibilità, così da inverare autenticamente il principio pluralista. Al contrario, un merito fasullo, idoneo quindi solo a offrire una parvenza di credibilità a processi di selezione guidati dalle stesse classi dirigenti, finirebbe coll'indebolire la democrazia, fornendone una versione meramente formale. Consapevole della circostanza che disparità sociali troppo marcate avrebbero reso più arduo il funzionamento democratico dello stato, Biscaretti di Ruffia considerò «assai opportuno, per tale ultima finalità, un agevole e continuo ricambio nelle classi dirigenti, attraverso l'opportunità data ai cittadini più meritevoli di assurgere a funzioni di rilievo nella società»⁴⁰.

Nella sua opera più conosciuta, Robert Dahl critica il «governo dei custodi», che a sua volta riposa, secondo i suoi sostenitori, su due ordini di argomentazioni: «la prima afferma che la conoscenza del bene pubblico e dei migliori mezzi per conseguirlo è una “scienza” composta di verità oggettivamente valide e consolidate, così come di solito si sostengono “oggettive” le leggi della fisica (...); la seconda asserisce invece che tale conoscenza può essere acquisita da una minoranza di adulti piuttosto ristretta»⁴¹. Per confutare questa tesi Dahl sviluppa un ragionamento molto articolato, che si avvale peraltro della confutazione dell'opinione diffusa circa la mancanza di competenza morale e intellettuale della gente comune. In questa trattazione il merito affiora nel confronto tra *Demo* e *Aristo* proprio nella parte in cui si tratteggiano le presunte virtù di tale forma di governo. Secondo *Demo* «la competenza è talmente importante che i nostri sistemi di governo sono stati definiti a volte un misto di democrazia e meritocrazia»⁴². Dal canto suo *Aristo* osserva che il governo dei custodi «non è semplicemente la somma di democrazia più meritocrazia»⁴³. La meritocrazia è per *Aristo* l'esito di un processo di selezione dei funzionari dello Stato scelti per le loro competenze ma soggetti al controllo di organi politici sovraordinati. Ammettendo che tali burocrati siano agenti indiretti del popolo, mentre gli organi politici

³⁹ I processi di autoreclutamento dell'élite sono esaminati, in particolare, da A. HEATH, *Social Mobility*, Fontana Paperbacks, London-Glasgow, 1981, trad. it., *La mobilità sociale*, Il Mulino, Bologna, 1983, pp. 59 ss., dove osserva che è proprio in corrispondenza della classe “più alta” che «maggiore è la probabilità che i figli seguano le orme dei padri, mantenendo così la loro posizione di privilegio nella struttura di classe».

⁴⁰ P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, XIV ed., Jovene, Napoli, 1986, p. 796.

⁴¹ R.A. DAHL, *Democracy and its Critics*, Yale University Press, New Haven-London, 1989, trad. it., *La democrazia e i suoi critici*, Editori riuniti, Roma, 2005, p. 99.

⁴² *Id.*, p. 85.

⁴³ *Ibidem*.

sono agenti diretti, nondimeno la meritocrazia così tratteggiata non coincide con il governo dei custodi che è, invece, una alternativa alla democrazia. Secondo *Aristo*, siffatto governo è «un sistema politico in cui lo Stato sia retto da governanti meritevoli costituiti da una minoranza di adulti, molto probabilmente una piccolissima minoranza, e non soggetti al processo democratico»⁴⁴. Tracce di elitismo sono evidenti in questa perorazione del governo dei custodi⁴⁵. Nondimeno, Dahl è chiaro nel tracciare una netta linea di confine tra questo regime e la democrazia, contesto quest'ultimo in grado comunque di ospitare l'ideale meritocratico sia pure in una veste e con funzioni differenti⁴⁶.

2.5. Merito e religione

Anche il versante religioso è stato in qualche misura contagiato dal tema del merito e in questo contesto affiorano i dilemmi già imperversanti in altri ambiti⁴⁷.

Perché occuparsene? Il merito e le sue alterne fortune sono anche un problema di coscienza che, come tale, attinge alla morale. Non si tratta solamente di remunerare il valore dimostrato dal qualcuno più di altri, ma anche di abbracciare una visione etica delle relazioni interindividuali. Il merito può così divenire occasione di confrontarsi su di una visione alta dell'esistenza comunitaria, non ristretta quindi alle sole e "terrene" dinamiche allocative. E la religione è (anche) un fatto di coscienza e, come tale, può rappresentare un campo di osservazione utile per avere un quadro ancora più nitido del merito⁴⁸.

La teologia pelagiana aveva ancorato la fede e la relazione con Dio a qualcosa di ascrivibile al concetto di merito, condizionando la salvezza ai meriti di ogni credente: così, «la teologia del merito voleva imprigionare anche Dio dentro la logica meritocratica, costringendolo a punire e premiare sulla base di criteri che i teologi gli attribuivano»⁴⁹. Suggestionato dalla polemica agostiniana, Lutero, inveendo contro il mercato delle indulgenze (il merito, cioè, messo in vendita), focalizzò l'attenzione sulla grazia, sulla gratuità, sulla *charis*, per riportare la religione cristiana nei binari tracciati dal Vangelo.

La Parabola degli operai chiamati a lavorare nella Vigna del Signore è esemplare: al termine della giornata il padrone ricompensa tutti allo stesso modo, dando un denaro a ciascuno, sia a quelli che avevano

⁴⁴ *Id.*, p. 86.

⁴⁵ Cfr. M. STOPPINO, *Elites, democrazia e partecipazione*, in P. BACHRACH, *La teoria dell'elitismo democratico*, Guida, Napoli, 1974, pp. I ss. V., in particolare, S.M. LIPSET, *Political Man*, Feffer and Simons, New York, 1960, trad. it., *L'uomo e la politica*, Edizioni di Comunità, Milano, 1963, nonché J.L. WALKER, *A Critique of the Elitist Theory of Democracy*, in *American Political Science Review*, 1966, pp. 285 ss.

⁴⁶ Sulla posizione di Dahl nei confronti del governo dei custodi v. A. MORELLI, *Le trasformazioni del principio democratico*, in *ConsultaOnLine*, 2015, pp. 209 s.

⁴⁷ Sono debitore della bella ricognizione sviluppata da L. BRUNI, *Sul confine e oltre. 4. I tristi imperi del merito*, nel sito telematico dell'*Avvenire* (11 febbraio 2017), in <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/luigino-bruni-sul-confine-e-oltre-4>.

⁴⁸ In queste pagine ci si limiterà ad esplorare il contributo dato dalla religione cristiana.

⁴⁹ *Ibidem*.

lavorato tutto il giorno sia a quelli che avevano fatto un'ora soltanto. «"Questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo". Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: "Amico, non ti faccio alcun torto; non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di mal occhio che io sia buono?" Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi»⁵⁰. E perché non ricordare la Parabola del figliol prodigo. Replicando al figlio "meritevole", tale perché da sempre obbediente e dedito al lavoro, il padre rispose: «"Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è stato ritrovato"»⁵¹. Due esempi di merito misconosciuto, due esempi di misericordia mossa dall'amore verso chi ha peccato, due esempi di valorizzazione del bisogno a prescindere dall'impegno individuale.

D'altro canto, non mancano nei testi sacri allusioni a qualcosa di assimilabile alla affermazione del merito quale condizione apprezzata da Dio. «La pietra che i costruttori hanno scartata, è diventata pietra angolare, è questa è l'opera meravigliosa del Signore»⁵². E questo salmo fu espressamente evocato da Gesù nel raccontare la Parabola della vigna ai capi dei sacerdoti e agli anziani⁵³. La pietra scartata ha avuto la propizia occasione di riscatto grazie al merito, ossia avendo dimostrato la propria capacità di reggere una struttura complessa. Dio parrebbe aver premiato chi è stato scartato⁵⁴.

Che dire, poi, della Parabola dei talenti? «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì (...). Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: "Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque". "Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone"». E diversa sorte toccò al servo che, mosso, da paura, nascose l'unico talento ricevuto: «il padrone gli rispose: "Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha"»⁵⁵. Anche questa testimonianza evangelica non ha un significato univoco. Ce lo dice autorevolmente

⁵⁰ Matteo, 20, 1-16.

⁵¹ Luca, 15, 1-32.

⁵² *Salmi*, 118, 22-23.

⁵³ V. infatti Matteo 21-33.

⁵⁴ Resta comunque aperta anche una diversa ipotesi interpretativa, nel senso che il riscatto tramite la benevolenza divina possa essere sancito come atto d'amore verso chi si trova in una situazione di bisogno e per questa ragione langue ai margini della società.

⁵⁵ Matteo, 25, 14-30.

Enzo Bianchi: «in verità questa parabola non è un'esaltazione, un applauso all'efficienza, non è un'apologia di chi sa guadagnare profitti, *non è un inno alla meritocrazia*, ma è una vera e propria contestazione verso il cristiano che sovente è tiepido, senza iniziativa, contento di quello che fa e opera, pauroso di fronte al cambiamento richiesto da nuove sfide o dalle mutate condizioni culturali della società»⁵⁶.

Un fraintendimento del merito è rinvenibile anche nel dialogo tra Giobbe e i suoi amici. Questi ultimi cercano di convincere il patriarca idumeo circa le sue responsabilità, dunque quelle colpe che avrebbero indotto Dio a metterlo alla prova così duramente⁵⁷. Alla fine, però, è lo stesso Dio a rigettare la logica meritocratica: «non tutto ciò che accade è una ricompensa o una punizione per il comportamento umano, proclama Dio da dentro il turbine»⁵⁸.

Se il merito è saldamente ancorato alla volontà dell'uomo proteso verso l'autorealizzazione individuale anche solo per compiacere a Dio, allora la posizione di chiusura della Chiesa cattolica verso lo gnosticismo e il pelagianesimo non deve sorprendere. Nella terza esortazione apostolica *Gaudete et exsultate* del 2018 Papa Francesco, riferendosi proprio a queste due espressioni eretiche, ricorda che «non era più l'intelligenza ad occupare il posto del mistero e della grazia, ma la volontà. Si dimenticava che tutto “dipende [non] dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che ha misericordia” (Rm 9,16) e che Egli “ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19)»⁵⁹. Anche il *Catechismo della Chiesa Cattolica* rammenta come il dono della grazia sopravvanti «le capacità dell'intelligenza e le forze della volontà dell'uomo», e che «nei confronti di Dio in senso strettamente giuridico *non c'è merito* da parte dell'uomo. Tra Lui e noi la disuguaglianza è smisurata»⁶⁰.

Resta il fatto, sapientemente messo in luce da Max Weber, che proprio la riforma protestante voluta da Lutero, che come si è ricordato si muove in un'ottica antimercitocratica, ha paradossalmente gettato le fondamenta di quell'etica del lavoro che, celebrata dal calvinismo, è assurta a uno dei pilastri del mercato e del capitalismo inclini a valorizzare il merito⁶¹. La salvezza, per Calvino, è una questione di grazia, e non di meriti individuali: è, dunque, un bene distribuito in un mondo dove la predestinazione è il tratto

⁵⁶ E. BIANCHI, *La parabola dei talenti*, in <https://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/11934-talenti> (enfasi aggiunta).

⁵⁷ Paradigmatico *Giobbe*, 4:7: «Ricordalo: quale innocente è mai perito e quando mai furon distrutti gli uomini retti?».

⁵⁸ M. SANDEL, *La tirannia del merito*, cit., p. 41.

⁵⁹ Per poi aggiungere che «da mancanza di un riconoscimento sincero, sofferto e orante dei nostri limiti è ciò che impedisce alla grazia di agire meglio in noi, poiché non le lascia spazio per provocare quel bene possibile che si integra in un cammino sincero e reale di crescita. La grazia, proprio perché suppone la nostra natura, non ci rende di colpo superuomini. Pretenderlo sarebbe confidare troppo in noi stessi». Nel merito, appunto.

⁶⁰ Sant'Agostino esorta i fedeli a dare quello che si può e a chiedere quello che non si può dare: *La natura e la grazia*, 43, 50.

⁶¹ V., infatti, M. WEBER, *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, in *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 1904-1905, 20. Bd., Heft 1, pp. 1 ss.; 21. Bd., Heft 1, pp. 1 ss., trad. it., *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Bur, Milano, 1991.

comune e dominante tra gli uomini. Senonché, questa circostanza genera una incertezza e una inquietudine insopportabili, alle quali l'uomo reagisce proprio con il duro lavoro, quale modalità comportamentale necessaria per rendere gloria a Dio. L'etica calvinista del lavoro per grazia divina si trasformò nell'etica puritana del lavoro, secondo cui la persona merita l'amore di Dio grazie alle proprie opere, al proprio impegno, alla propria fatica quotidiana: «per tutti senza eccezioni la Provvidenza di Dio ha disposto una vocazione, che ognuno deve realizzare e per la quale deve lavorare»⁶². Così, il merito diviene il modo più congeniale per dimostrare che la propria buona sorte non dipende dalla fortuna, ma dalla propria perseveranza e laboriosità: la persona fortunata (alla quale, cioè, viene riconosciuto il merito) «ha bisogno di sapere di avere il *diritto* a questa buona sorte. Vuole essere persuasa di “meritarsi” ciò e, soprattutto, di meritarselo rispetto ad altre persone»⁶³. Più di recente, questa impostazione meritocratica è stata ulteriormente sviluppata nel cristianesimo americano attraverso il controverso “vangelo della prosperità”⁶⁴.

2.6. Qualche osservazione

Questa rapida incursione in terreni diversi dal campo giuridico ci restituisce una immagine del merito utile ai fini del prosieguo dell'analisi: un'immagine dalle tinte più cupe che accese.

Il merito dipende da molte ed eterogenee variabili, alcune delle quali in tutto o in parte sottratte al controllo dell'uomo.

Per consentire percorsi esistenziali non gravati da pesi imposti da una sorte sfavorevole, l'azione correttiva deve passare attraverso l'eguaglianza delle opportunità la quale, però, non sempre è garantita oppure determina una ingerenza eccessiva da parte delle istituzioni pubbliche tale da inibire non poco proprio quell'autonomia che il merito mirerebbe a premiare.

Tutto piegato sulla percezione dell'individuo artefice del proprio successo, il merito mette in secondo piano la dimensione relazionale o, in subordine, la considera rilevante solo nella misura in cui permetta al merito stesso di imporsi. Alimentando una aspra competizione per l'accaparramento di risorse scarse, il merito tende a sottovalutare la prospettiva cooperativa o solidaristica.

Come solitamente praticata e vissuta, la meritocrazia finisce coll'esaltare il profilo intellettuale delle persone, piuttosto che incentivare una visione complessiva magari proiettata nel futuro. E, così, diventano dominanti processi di selezione e di valutazione volti a intercettare il talento innato attraverso esami o test, anziché protesi a cogliere le potenzialità innanzitutto umane delle persone.

⁶² *Id.*, p. 219.

⁶³ Citazione tratta da M. SANDEL, *op. ult. cit.*, p. 47, che a sua volta richiama M. WEBER, *The Social Psychology of the World Religions*, in H.H. GERTH, C. WRIGHT MILLS (a cura di), *From Max Weber: Essays in Sociology*, Oxford University Press, New York, 1946, p. 271.

⁶⁴ Cfr. J.A. BARREDA, *Il vangelo della prosperità, uno schiaffo alla vera missione cristiana*, in *Euntes docete*, 2006, pp. 153 ss.

Attraverso una eterogenesi dei fini, il merito non fa che consolidare il potere di quanti già lo posseggono, i quali diventano *domini* tanto dei criteri di misurazione quanto, ancor prima, di tutte le attività formative preordinate a condurre i singoli aspiranti alla vittoria finale.

Infine, e non è poco, non pare rintracciabile una filosofia o ideologica disposta ad accogliere il merito così com'è e questo induce il nostro oggetto di ricerca ad imporsi quale forma di pensiero autonoma in grado di operare trasversalmente.

Sorge, quindi, un dubbio: il merito è un *principio* fondativo di una propria visione della giustizia oppure è un *criterio* destinato in ipotesi a funzionare all'interno di una certa concezione di giustizia?

Il tentativo di interpretazione costituzionalmente sostenibile che ci si accinge a compiere rifletterà una chiara inclinazione per la seconda delle due letture del merito. Del resto, la nostra concezione di giustizia va cercata nella Costituzione.

3. Merito e materia costituzionale

Questa breve ricognizione di riflessioni filosofiche (e non solo) sul merito contribuisce a mettere a fuoco l'oggetto dell'analisi che si tenterà di sviluppare in questa sede.

Interrogarsi sulla “sostenibilità costituzionale” del merito (così come di qualsiasi altro “oggetto” non rigorosamente ascrivibile al campo giuridico) significa percorrere un itinerario di ricerca e di ragionamento distinto da quello illuminato dal faro della “legittimità costituzionale”. Il merito può rivelarsi costituzionalmente sostenibile se non contraddice lo spirito dei principi fondamentali letti nella loro combinazione sinergica, quali elementi di un nucleo forte in grado di orientare l'evoluzione delle istituzioni giuridiche, innanzitutto, e altresì, e più in generale, dei rapporti tra le stesse e la società. La strada suggerita dalla sostenibilità costituzionale non è quella tracciata dalle dinamiche proprie dei giudizi di legittimità celebrati dinanzi al giudice delle leggi. Non si tratta di operare un raffronto tra il parametro e la norma censurata al fine di verificare la fondatezza o meno della sollevata questione di legittimità. Si tratta, piuttosto, di misurare l'attitudine di un certo fenomeno o oggetto anche giuridicamente rilevante, come il merito, ad inserirsi in una poliedrica e complessa opera di inveroamento dei principi costituzionali, dove per “inveroamento” s'intende la capacità degli stessi di incidere autenticamente nel tessuto sociale determinando un mutamento coerente con le concezioni ideali racchiuse proprio in questi principi. Non mera attuazione, ma tensione verso la “verità costituzionale” ossia la conformazione reale dei rapporti sociali agli assetti e ai traguardi indicati dai principi fondamentali.

Dunque, il merito (ma il ragionamento potrebbe essere generalizzato) può rivelarsi costituzionalmente sostenibile se non pregiudica questo processo di inveroamento dei principi fondamentali, a loro volta risposte del processo costituente alla domanda di Costituzione che affiorò dalla società italiana

nell'immediato secondo dopoguerra e che ha continuato da alimentarsi e ad affinarsi progressivamente negli anni successivi⁶⁵. Il processo di invernamento esalta la vocazione sociale della Costituzione: non solo argine al potere in vista della tutela dei diritti fondamentali, secondo i dettami del costituzionalismo liberale, ma anche motore di cambiamento sociale, come suggerito dal costituzionalismo democratico. Questa duplice attitudine funzionale della Costituzione può, così, essere assecondata sia amministrando la giustizia costituzionale (piano della legittimità), sia riconoscendone e valorizzandone la capacità di concorrere in modo rilevante alle trasformazioni sociali. Sia chiaro: non per soffocare la spontanea evoluzione della società, ma per accompagnarne gli sviluppi in modo coerente rispetto ad una situazione ideale quale quella immaginata dai Costituenti⁶⁶. Una condizione (o assetto) ideale, questa, che è scaturita proprio dall'opera di ricognizione e di rielaborazione che in Assemblea costituente fu svolta in relazione alla domanda proveniente dalla comunità: domanda di giustizia, di equità, di solidarietà, di eguaglianza, di pluralismo, di partecipazione democratica, di laicità, di libertà.

Occorre, dunque, dimostrare la rilevanza del tema qui trattato anche dal punto di vista del diritto costituzionale.

Il merito inerisce alla persona. Questo legame è incontrovertibile nella sua ovvietà. Non si tratta di un accessorio meramente strumentale a tutto ciò che qualifica la persona come soggetto di diritto e, in particolare, come entità degna di attenzione dal punto di vista della Costituzione. Il merito consacra il conseguimento di un risultato associato alle scelte esistenziali più qualificanti dell'essere umano, quale rappresentazione pregnante del pieno svolgimento della personalità. Il merito, dunque, impatta sulla effettività del *principio personalista*, indipendentemente dal giudizio che si voglia dare circa la rilevanza complessiva di tale condizione soggettiva.

Più precisamente, questo impatto è percepibile sia nella sfera meramente individuale, sia sul versante delle relazioni che un soggetto intreccia con gli altri consociati. Invero, la nostra Costituzione riconosce e valorizza la duplice dimensione – individuale e relazionale – dell'essere umano, che peraltro è stata fotografata in modo esemplare da Norberto Bobbio quando ha distinto tra persona morale e persona sociale⁶⁷.

⁶⁵ Sull'idea di "domanda di Costituzione" v. F. CUOCOLO, *Istituzioni di diritto pubblico*, IV ed., Giuffrè, Milano, 1986, pp. 8 s. V., analogamente, A. RUGGERI, *Lacune costituzionali*, in *Rivista AIC*, 2016, 2, p. 18.

⁶⁶ Ciò non significa che la Costituzione intenda imporre uno specifico assetto sociale, se mai questo fosse possibile. Come ha osservato M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Cedam, Padova, 1983, pp. 129 s., «da società prefigurata dal Costituente non è omogenea, perché semplicemente *non c'è* in Costituzione un *disegno di società*, ma semmai un progetto di trasformazione sociale, o se si vuole c'è solo il disegno di una società di transizione ad una società futura *che però non è regolata in Costituzione*, e della quale si sa solo che dovrà essere il frutto, il risultato, del *processo* di trasformazione che le forze politiche e sociali debbono innescare per "rimuovere gli ostacoli" di cui parla il secondo comma dell'art. 3».

⁶⁷ Cfr., infatti, N. BOBBIO, *Sui diritti sociali*, in G. NEPPI MODONA (a cura di), *Cinquant'anni di Repubblica italiana*, Einaudi, Torino, 1996, pp. 115 ss., ora in N. BOBBIO, *Elementi di politica. Antologia*, Einaudi, Torino, 2010, pp. 234 s.

Il merito è l'esito e, nel contempo, la misura del riconoscimento delle qualità proprie di un'azione (isolata o reiterata) che assegna un determinato valore al soggetto agente.

Questo riconoscimento acquista rilievo anzitutto nella sfera individuale (quella della persona morale) come certificazione del risultato utile conseguito grazie alle scelte esistenziali o professionali poste in essere da una data persona. In questo senso, il merito è la consacrazione del valore assunto da una persona animata dalla ferma volontà di realizzarsi nella vita. Il merito quale sintesi dello sviluppo della personalità di un individuo (la persona *uti singulus*).

Il merito è, poi, il risultato dell'opera di ricognizione del valore di una persona compiuta dagli altri consociati. Al pari della reputazione di cui gode una persona, il merito travalica la mera sfera individuale per entrare nel campo delle relazioni intersoggettive, acquisendo così un senso per così dire comunitario: il merito come misura della considerazione riconosciuta a taluno da tutti coloro che condividono con questi una comune esperienza sociale. Il merito quale sintesi della partecipazione di un consociato alla vita comunitaria (la persona *uti socius*).

Proprio questa proiezione relazione del merito concorre a metterne in evidenza il legame con un altro pilastro del sistema costituzionale quale il *principio di eguaglianza*⁶⁸.

In astratto il merito individuale genera una diseguaglianza tra chi lo ha e chi ne è sprovvisto (dimensione formale dell'eguaglianza). Nel contempo, il nostro Stato sociale non può restare indifferente rispetto agli squilibri che di fatto si creano tra chi merita e chi no in termini innanzitutto (ma non solo) di disponibilità di risorse e ricchezza (dimensione sostanziale dell'eguaglianza). Per scongiurare il rischio che il merito finisca col diffondere nella società italiana divari e disparità idonee ad alimentare tensioni o forme di emarginazione, per un verso il primo comma dell'art. 3 vieta diseguaglianze basate sulle condizioni personali e sociali, e forse il merito può essere ascritto proprio a queste. D'altro canto, il secondo comma dello stesso art. 3 impone alle istituzioni repubblicane di intervenire nei rapporti socioeconomici per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono a tutti gli astratti titolari dei diritti fondamentali di goderne effettivamente. E uno di questi ostacoli potrebbe essere per l'appunto il merito se e nella misura in cui il

⁶⁸ Per quanto concerne i profili più vicini al tema qui trattato v. C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in Id., *La Costituzione italiana. Saggi*, Cedam, Padova, 1954, pp. 63 ss.; L. PALADIN, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Giuffrè, Milano, 1965, spec. pp. 323 ss.; U. ROMAGNOLI, *Commento all'art. 3, secondo comma*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Soc. ed. Foro italiano, Bologna-Roma, 1975, pp. 165 ss.; B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Cedam, Padova, 1984; A. GIORGIS, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, Jovene, Napoli, 1999; G.U. RESCIGNO, *Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana*, in *Principio di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici. Annuario 1998* (Atti del XIII Convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, Trieste, 17-18 dicembre 1998), Cedam, Padova, 1999, pp. 120 ss.; A. D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Cedam, Padova, 2002; C. ROSSANO, *Profili dell'eguaglianza sostanziale nella Costituzione italiana e nell'ordinamento comunitario*, in *Studi in onore di G. Ferrara*, III, Utet, Torino, 2005, pp. 444 ss.; S. STAIANO, *Diseguaglianze e politiche dell'eguaglianza: profili teorici e istituzionali*, in *Soc. lav.*, 2016, pp. 103 ss.; C. GIORGI, *Il principio di eguaglianza: culture politiche e dibattito costituente*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2018, pp. 9 ss.

lavoro conquistato da una persona possa determinare utilità e vantaggi preclusi a tutti coloro che “non meritano” in termini innanzitutto di effettivo esercizio dei diritti fondamentali.

Ecco, dunque, un'altra buona ragione perché il costituzionalista si occupi di merito. *A fortiori* se si pensa che il merito potrebbe persino accentuare le diseguglianze. Come ha osservato Antonio D'Aloia, «le procedure di valutazione e di definizione del merito rischiano di far emergere (e ‘prevalere’) quelle che sono “le condizioni di partenza e di contesto”, vale a dire “il patrimonio, materiale e culturale, ereditato dalla famiglia, dall'ambiente sociale”, e questo può certamente alterare la ricerca di una effettiva eguaglianza delle opportunità»⁶⁹. E a mettere in guardia circa gli effetti paradossali del merito è pure Anna Poggi, secondo cui le società meritocratiche «potrebbero, per una sorta di eterogenesi dei fini, perpetuare se stesse», in quanto, «le abilità e le capacità non sono innate nella persona, ma sono invece la risultante di un contesto familiare e sociale»⁷⁰.

4. Verso una interpretazione costituzionalmente sostenibile del merito: emancipazione dal presunto valore dell'eccellenza a favore della “pari dignità sociale” presa sul serio

La ricerca di una interpretazione costituzionalmente sostenibile può giovare della confutazione di alcuni convincimenti o luoghi comuni che concorrono a mettere in evidenza il lato oscuro del merito.

Il merito è solitamente abbinato all'eccellenza. Secondo questa lettura merita solo chi raggiunge traguardi ambiziosi, accedendo alle professioni che, più di altre, garantiscono ai rispettivi titolari un tangibile prestigio sociale, oltre che un significativo tenore di vita. Questo fa pensare ad una interpretazione del merito che lo proietta verso l'alto, in una costruzione gerarchicamente impostata della struttura sociale. In fondo, è proprio quel merito stigmatizzato da Michael Young quando immagina una selezione della classe dirigente orientata dal calcolo del quoziente intellettivo.

Così opinando, merita considerazione sociale e priorità nella corsa all'accaparramento delle risorse scarse solo chi è stato in grado di elevarsi al di sopra degli altri raggiungendo, per l'appunto, l'eccellenza. Eccellere significa conseguire la perfezione spingendosi oltre (*ex cellēre*) rispetto alla modestia che grava sulle imprese individuali del resto dei consociati. Il merito come eccellenza non è solo l'esito di una competizione tra aspiranti alla medesima risorsa, ma è ricerca della distinzione basata su qualità esclusivamente riconoscibile a chi eccelle: in altre parole, l'esaltazione dell'*ἄριστος*, l'ottimo destinato a guidare la società grazie alle sue straordinarie capacità e attitudini, che lo rendono migliore della massa che aspetta solo di essere condotta verso la prosperità e il benessere. In questo senso il merito diviene

⁶⁹ A. D'ALOIA, *Eguaglianza. Paradigmi e adattamenti di un principio “sconfinato”*, in *Rivista AIC*, 2021, 4, p. 46, il quale cita a sua volta G. SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 76 ss.

⁷⁰ A.M. POGGI, *Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all'istruzione nel nostro Paese*, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 192. Cfr. pure M. SALERNO, *op. cit.*, p. 16.

una virtù selettiva, come esclusiva è la cerchia dei migliori che hanno dimostrato di saper eccellere. E questa lettura del merito è particolarmente caldeggiata nelle situazioni di emergenza, dove si avverte il bisogno di presidiare la pace e l'ordine confidando sulle capacità quasi taumaturgiche dei pochi eletti in quanto eccellenti⁷¹.

Ebbene, una lettura sapientemente combinata dei principi costituzionali offre elementi idonei a confutare il descritto accoppiamento tra merito ed eccellenza.

La nostra Costituzione contraddice il plastico abbinamento tra merito ed eccellenza proprio nella parte in cui riconosce a tutti «pari dignità sociale».

Una formula altamente evocativa, quella della pari dignità sociale, e pure provvista di una straordinaria capacità di alimentare aspettative e di alimentare pretese e rivendicazioni⁷². Non a caso Livio Paladin la definì una espressione «curiosa e nuovissima»⁷³. E non a caso, visto che la dignità sociale si conquista in prima battuta proprio nelle relazioni comunitarie, e solo in via sussidiaria può essere guadagnata attraverso il diritto positivo. A maggior ragione la «pari» dignità sociale dovrebbe essere l'esito di interazioni intersoggettive guidate dalla piena consapevolezza, maturata in seno al tessuto sociale, della condivisa attitudine di tutti a contribuire, ciascuno secondo le proprie inclinazioni a capacità, ad alimentare la vita comunitaria, senza gerarchie e, dunque, senza distinzioni di classe o di censo. Sicché, con questa enunciazione la Costituzione parrebbe aver inglobato un fattore di equilibrio squisitamente sociale, conferendo ad esso una veste giuridica di problematico invero⁷⁴. A suo tempo Stefano Rodotà scrisse che, lungi dall'essere una qualità innata, la dignità (eguale per tutte e per tutti) è «il risultato di una costruzione che muove dalla persona, esamina e integra relazioni personali e legami sociali, impone la considerazione del contesto complessivo all'interno del quale l'esistenza si svolge»⁷⁵.

Ebbene, è proprio la ricerca di una interpretazione costituzionalmente sostenibile di merito a procurare a questa formula una importante occasione di esprimere compiutamente la propria portata sostanziale⁷⁶ e, nel contempo, la propria forza normativa⁷⁷. Insomma: la pari dignità sociale presa sul serio⁷⁸.

⁷¹ Si pensi, ad esempio, al romanzo di W.J. WILLIAMS, *Aristoi*, Tor Books, New York, 1992, trad. it., *Aristoi*, Mondadori, Milano, 1996.

⁷² Cfr. M. SALERNO, *op. cit.*, p. 37.

⁷³ L. PALADIN, *op. cit.*, p. 237.

⁷⁴ E di questo gli stessi Costituenti erano consapevoli nonostante il *favor* per l'introduzione di tale formula: v. l'efficace sintesi di A. CELOTTO, *Commento all'art. 3, primo comma*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Utet, Torino, 2006, p. 72.

⁷⁵ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari-Roma, 2012, p. 233.

⁷⁶ Così anche G. FONTANA, *op. cit.*, p. 24.

⁷⁷ Una rassegna dei molteplici tentativi di decifrazione di questa previsione è rinvenibile in A. CELOTTO, *op. e loc. ult. cit.*

⁷⁸ Sul nesso tra la pari dignità sociale e il godimento dei diritti fondamentali v., in particolare, A. BARBERA, *Pari dignità sociale e valore della persona umana nello studio del diritto di libertà personale*, in *Iustitia*, 1962, pp. 129 ss., e G.M. FLICK, *Pari dignità sociale e diritti umani: prospettive per una Costituzione del ventunesimo secolo*, in *Percorsi cost.*, 2010, 1, pp. 27 ss. V., diffusamente, P. ZUDDAS, *La pari dignità sociale a tre dimensioni. Posizione Giudizio Trattamento*, Cedam, Padova, 2019.

La pari dignità sociale è «espressione del pregio ineffabile della persona umana come tale»⁷⁹ e come tale comporta «una parificazione dei valori riconosciuti ai singoli membri della comunità»⁸⁰. Alle istituzioni è, quindi, imposto «di operare contro situazioni economiche, culturali e morali degradanti, e che giustificerebbero che alcuni cittadini siano considerati indegni del trattamento sociale riservato alla generalità degli altri cittadini»⁸¹. In questa direzione si è mossa la giurisprudenza costituzionale⁸².

È frequente, anche nelle pronunce del giudice delle leggi, l'uso associato della pari dignità sociale e del principio di eguaglianza formale⁸³. Questo modo di interpretare il primo comma dell'art. 3 Cost. allude ad una visione unitaria o monolitica del medesimo, dove la pari dignità sociale parrebbe operare o quale matrice dell'eguaglianza finale o come risultato dell'applicazione di quest'ultima⁸⁴. Detto altrimenti: sono vietate le discriminazioni, per i fattori di cui al citato primo comma, perché tutti abbiamo pari dignità sociale, oppure sono vietate le suddette disparità di trattamento giuridico così che tutti si sia davvero egualmente degni dal punto di vista sociale⁸⁵.

Questa tenace saldatura potrebbe essere revocata in dubbio non solo osservando l'esperienza concreta del costituzionalismo liberale, che ha canonizzato l'eguaglianza formale senza per forza associarla alla pari dignità sociale, ma anche tentando di cogliere le ragioni che verosimilmente mossero la Costituente a fissare nella redigenda carta fondamentale una condizione rilevante autonomamente sul versante sociale. Si può avere pari dignità sociale senza l'eguaglianza formale davanti alla legge? A mio avviso la risposta può essere affermativa ove si ammetta che l'empatia dei consociati sia più forte rispetto ad eventuali discriminazioni perpetrate dal legislatore ordinario. Per la grande maggioranza degli italiani gli ebrei

⁷⁹ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Cedam, Padova, 1967, 1017.

⁸⁰ G. FERRARA, *La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione)*, in *Studi in onore di G. Chiarelli*, II, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 1102 s.

⁸¹ C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in Id., *La Costituzione italiana. Saggi*, Cedam, Padova, 1954, p. 62.

⁸² V., in argomento, S. NICCOLAI, *Il limitato utilizzo del principio di pari dignità sociale e giudizio di costituzionalità. Appunti per una ricerca*, in *Scritti in onore di Alessandro Pace*, III, Esi, Napoli, 2012, pp. 2213 ss., e più di recente L. RONCHETTI, *La giustizia resa dalla giustizia costituzionale in nome della pari dignità sociale: sofferenza dei diritti e insofferenza per chi li calpesta*, in *Dir. soc.*, 2019, pp. 631 ss.

⁸³ Cfr., ad esempio, le sentenze n. 494 del 2002 e n. 88 del 2011. Uno spiraglio verso l'autonoma considerazione del principio di pari dignità sociale è rinvenibile nella sentenza n. 186 del 2020, dove la Corte riconosce che «per la portata e per le conseguenze anche in termini di stigma sociale dell'esclusione operata con la norma oggetto del presente giudizio, di cui è non solo simbolica espressione l'impossibilità di ottenere la carta d'identità, la prospettata lesione dell'art. 3, primo comma, Cost. assume in questo contesto – *al di là* della stessa violazione del principio di eguaglianza – la *specifica* valenza di lesione della connessa “pari dignità sociale”» (enfasi aggiunta). La censurata disposizione privava, infatti, i richiedenti asilo del riconoscimento giuridico della loro condizione di residenti.

⁸⁴ Nel primo senso v. M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 74.

⁸⁵ Sulla pari dignità sociale come «cerniera» tra i due commi dell'art. 3 v. M. LUCIANI, voce *Economia nel diritto costituzionale*, in *Dig. IV ed., Disc. pubbl.*, V, Utet, Torino, 1990, p. 382. E sul nesso tra la pari dignità sociale e l'inveramento poliedrico dell'eguaglianza sostanziale v. F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, Giappichelli, Torino, 2011.

godevano di pari dignità sociale nonostante le infami leggi razziali⁸⁶. La pari dignità sociale e l'eguaglianza formale si muovono su versanti distinti, anche se comunicanti. La prima dipende dalla capacità dei consociati di riconoscere chiunque degno di considerazione sociale a prescindere dai tradizionali fattori che incidono sul prestigio e, per l'appunto, sulla dignità delle persone all'interno del contesto in cui vivono ed operano quotidianamente. La seconda dipende dalle scelte poste in essere dal legislatore quando confeziona norme giuridiche in ipotesi discriminatorie a danno di alcuni soggetti. La circostanza che questi due fattori di equilibrio e di pace siano stati racchiusi nel medesimo enunciato costituzionale non prelude ad una loro ineluttabile saldatura. Nel dichiarare la pari dignità sociale il primo comma dell'art. 3 non fa che riconoscere l'indefettibilità di una condizione preordinata alla pace, alla coesione sociale, alla capacità del consorzio umano di sopravvivere nel tempo, magari prosperando, nonostante le differenze che di fatto tendono ad imporsi in termini di prestigio, di reputazione, di posizione occupata in questo sodalizio. Prima ancora che rivolgersi al legislatore ordinario (obbligo sancito nella seconda parte dello stesso primo comma), l'art. 3 prende atto di secoli di stratificazioni sociali, cui sono seguite pratiche relazionali spesso "indegne", per esortare il pieno ristabilimento di relazioni autenticamente paritarie, empatiche, solidali, dove non vi sia spazio per distinzioni tra chi è degno di apprezzamento e rispetto e chi, al contrario, merita indifferenza o insofferenza e, dunque, emarginazione e persino disprezzo. Ogni consociato è parimenti degno di essere riconosciuto quale componente essenziale della società, a prescindere dal valore percepito da taluni circa la professione svolta, il tenore di vita, la capacità di influenzare i processi decisionali, il lignaggio e la storia personale⁸⁷. Riecheggiano le sagge parole di Alessandro Pace quando scrive che proprio in virtù di questa formula ogni consociato vanta un diritto inalienabile «ad essere trattato come uomo, da uomini suoi pari, quale che sia il rapporto nel quale esso si venga a trovare»⁸⁸.

Questo ragionamento dimostra come una sapiente lettura della clausola della pari dignità sociale non possa che condurre a spezzare il fatale legame che avvince, agli occhi dei più, merito ed eccellenza. Ogni consociato eccelle quando riesce a sviluppare appieno la propria personalità anche partecipando davvero alla vita comunitaria, indipendentemente dalla percezione che si ha del suo titolo di studio, della sua occupazione, del suo reddito, della sua collocazione familiare e sociale, del contesto in cui vive⁸⁹. Il garzone che, dopo anni di lavoro, riesce a mettersi in proprio creando una piccola impresa commerciale

⁸⁶ Cfr. L. CARLASSARE, *Gli aspetti costituzionali delle leggi razziali in Italia*, in *Leggi razziali antiebraiche fra le due guerre mondiali* (atti del convegno, Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti, Padova, 23-24 ottobre 2008), Giuntina, Firenze, 2009, pp. 51 ss.

⁸⁷ Forse in questa accezione rileva la pari dignità sociale come condizione "morale" e non giuridica, come hanno sostenuto P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, IV ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 205.

⁸⁸ A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Cedam, Padova, 2003, p. 113.

⁸⁹ Così G. FERRARA, *op. cit.*, pp. 1104 s.

merita al pari del brillante laureato in economia che si è fatto strada nel mondo degli affari divenendo manager di una importante società multinazionale. Ciò che conta nel riconoscere il merito di una persona non è il conseguimento di un risultato che, secondo una percezione diffusa nell'ambito sociale, possa riconoscersi sintomo di eccellenza. In qualsiasi contesto, da qualsiasi parte o realtà un consociato provenga, il merito è un valore universale, rigorosamente orizzontale in quanto non prelude ad alcuna strutturazione gerarchica della società⁹⁰. Ciò che rileva è il contributo personale allo sviluppo della società. Merita, quindi, mutuando le espressioni utilizzate nell'art. 4, secondo comma, Cost., chi si è dimostrato nei fatti di saper e voler svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione finalizzata al progresso materiale o spirituale della società. E così non vi saranno più dubbi circa il fatto che un panettiere abbia la stessa dignità sociale di un primario ospedaliero.

Peraltro, il principio della pari dignità sociale preso davvero sul serio impone di rifuggire da ogni ricostruzione dei rapporti comunitari improntati ad una sorta di scala gerarchica tra consociati.

Di classi sociali se ne parla da secoli. Molte elaborazioni teoriche dedicate allo studio dei rapporti di forza all'interno delle società non hanno avuto remore nel riconoscere una stratificazione sociale quale fonte di disegualianza e di disparità di trattamento. Dalla classificazione proposta da Platone a Dionigi di Alicarnasso sulla stratificazione sociale a Roma, sino ad arrivare al liberismo smithiano e alla teoria marxista basata sui fattori di produzione, la ricostruzione della società come una struttura che si proietta verticalmente è un motivo ricorrente, quale chiave di lettura per interpretare il peso che elementi quali la ricchezza, l'autorità, il prestigio, il senso di appartenenza, la tradizione hanno nel determinare le relazioni tra individui e tra gruppi. E la rigidità o meno di una simile stratificazione è vista come parametro di riferimento per misurarsi con temi formidabili quali la giustizia, la democrazia e appunto l'eguaglianza⁹¹. È proprio il principio della pari dignità sociale a precludere in modo assoluto e inderogabile ogni riconoscimento legale della stratificazione in parola. Di classi sociali se ne può parlare e farne uso in altri ambiti, quali la demografia, la statistica, la scienza politica, ovviamente l'economia e la sociologia⁹². Nondimeno, sarebbe illegittima ogni previsione legislativa volta a recepire o addirittura a sancire una differenza di censo quale motivo di disparità di trattamento normativo, fosse anche solo per promuovere azioni positive. Invero, l'esplicito riferimento alle «condizioni sociali» parrebbe chiudere il cerchio disegnato dall'art. 3, primo comma, Cost. a partire proprio dal canone della pari dignità sociale.

⁹⁰ Di questo avviso G. FONTANA, *op. cit.*, p. 25.

⁹¹ Mi limito a citare l'ormai classico P. SYLOS LABINI, *Saggio sulle classi sociali*, Laterza, Bari, 1974.

⁹² Gli studi multidisciplinari sulla mobilità sociale partono proprio dalla distribuzione dei consociati in classi sociali visto che, sin da P.A. SOROKIN, *Social Mobility*, Clarendon Press, Oxford-New York, 1927, trad. it., *La mobilità sociale*, Edizioni di Comunità, Milano, 1965, la predetta mobilità è giustappunto il passaggio da una classe sociale ad un'altra. V., per tutti, M. PISATI, *Mobilità sociale*, Il Mulino, Bologna, 2000.

Di recente, Tania Groppi ha rivolto l'attenzione ai rischi associati a pratiche e comportamenti idonei a corroborare una qualche conformazione gerarchica della società. E lo ha fatto svelando quello che a suo dire sarebbe il «grande inganno» del merito. Citando Didier Fassin, Tania Groppi considera il merito quale «incorporazione delle diseguaglianze». Quale frutto di doni che ogni essere umano riceve «per motivi insondabili» e, dunque, quale complesso di «dotazioni naturali», come direbbe John Rawls, rispetto alle quali l'impegno individuale è sorretto in modo decisivo dalle proprie condizioni socioeconomiche, il merito finisce per degenerare in quella meritocrazia che, alimentando dinamiche competitive, contribuisce in modo decisivo a generare un assetto sociale gerarchicamente ordinato⁹³.

Non solo. Una interpretazione del merito non costituzionalmente sostenibile potrebbe alimentare anche un'altra modalità di espressione di questa dimensione gerarchica della società, assai più subdola e capziosa, quale quella del “prestigio sociale”. Come hanno dimostrato anche studi relativamente recenti⁹⁴, la maggioranza dei consociati continua ad accettare i classici criteri meritocratici (livello di istruzione, qualificazioni professionali, successo) per riconoscere solo ad un numero circoscritte di persone il prestigio sociale e, dunque, la capacità di imporsi quali protagonisti assoluti delle relazioni comunitarie⁹⁵. Questi criteri conservano nel tempo la loro attitudine ad orientare le scelte individuali relative ai percorsi educativi, alle pratiche relazionali, e persino alle dinamiche familiari. Gli stessi mass media, specie in questa era tecnologica, alimentano costantemente processi di ammirazione e di emulazione sempre legati alla considerazione del prestigio sociale delle persone che incarnano il successo e il potere.

L'idea che il “meritevole” sia colui che, per il valore dimostrato, occupi la posizione apicale nella struttura sociale stratificata stride palesemente con i principi costituzionali più volte evocati, a partire dalla pari dignità sociale intimamente connessa all'eguaglianza a sua volta intesa nella duplice proiezione formale e sostanziale. Lo stesso vale per l'idea che solo il “meritevole”, nei termini dapprima sintetizzati, possa godere di prestigio sociale e, dunque, della capacità di condizionare in modo decisivo l'assetto e le dinamiche di sviluppo della società.

Il merito, nella sua accezione costituzionalmente sostenibile, deve fuoriuscire dall'orbita tracciata da degenerazioni e fraintendimenti quali l'eccellenza, la gerarchia, il prestigio sociale, per illuminare itinerari di crescita della persona coerenti rispetto ai principi fondamentali del sistema costituzionale.

⁹³ Così T. GROPPi, *Oltre le gerarchie*, Laterza, Bari-Roma, 2021, spec. pp. 55 ss. V., volendo, Q. CAMERLENGO, *Il costituzionalismo e la mobilità sociale: a proposito di Tania Groppi*, *Oltre le gerarchie*, Laterza, Bari-Roma, 2021, pp. 1-117, in *Forum Quaderni costituzionali*, 2021, 2, pp. 381 ss.

⁹⁴ Cfr. J.H. GOLDTHORPE, K. HOPE, *Occupational Grading and Occupational Prestige*, in K. HOPE (a cura di), *The Analysis of Social Mobility: Methods and Approaches*, Clarendon Press, Oxford, 1972, pp. 2 ss.

⁹⁵ Cfr. W. WESOLOWSKI, H. DOMANSKI, voce *Prestigio sociale*, in *Enc. scienze sociali*, VI, Ist. Enc. italiana, Roma, 1996, pp. 776 ss. Una trattazione fondamentale del tema è stata sviluppata da M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr, Tübingen, 1922, trad. it., *Economia e società*, IV, Edizioni di Comunità, Milano, 1995, pp. 56 ss.

5. Per un merito universalmente accessibile: sviluppo della personalità e capacità

Già. Ma chi non riesce a sviluppare pienamente la propria personalità, rimanendo per giunta estraneo ai circuiti partecipativi della società, sol per questa ragione dovrebbe considerarsi “immeritevole”, cioè privo di “merito”? O, più precisamente, privo della possibilità di conseguire *per merito* risultati utili (in campo scolastico, professionale o anche sociale)?

In effetti, il contestato legame tra merito ed eccellenza ha sorretto il diffuso convincimento secondo cui solo i *capaci* siano degni di intestarsi l'effigie del merito. E i capaci, secondo l'*id quod plerumque accidit*, sono soltanto coloro che si distinguono dal resto dei consociati per i risultati straordinari conseguiti dapprima in ambito scolastico e, poi, sul versante professionale, con esclusivo riferimento alle occupazioni che conferiscono sicuro prestigio sociale.

È chiaro che una risposta affermativa a questa dolorosa e implacabile domanda finirebbe col vanificare lo sforzo ricostruttivo sin qui condotto. Invero, la ricerca di un senso costituzionalmente sostenibile di merito impone che esso sia *universalmente accessibile*, e non circoscritto a priori ai soli “capaci”, vale a dire a coloro che potenzialmente sono in grado di realizzare qualcosa che la società riconosca degno di eminente considerazione.

La via maestra da seguire per interpretare in un senso costituzionalmente sostenibile la capacità connessa al merito è quella percorsa proprio dal fine del pieno sviluppo della personalità. Occorre affinarne il senso e la portata sostanziale.

Le scienze psicologiche insegnano che questo “sviluppo” (o svolgimento) indica le diverse modalità attraverso le quali i tratti propri della personalità unica di ogni persona emergono nel tempo⁹⁶. Dal canto suo, per “personalità” s'intende il complesso delle caratteristiche psichiche e delle modalità comportamentali che concorrono a definire il nucleo delle differenze individuali, alla luce dei diversi ambiti in cui ogni persona vive e interagisce con gli altri⁹⁷.

Questa condizione esistenziale non è stata ignorata dal diritto. Non è un caso se ben due dei primi tre articoli della nostra Costituzione si riferiscano testualmente allo sviluppo o svolgimento della personalità. Per quanto recepita nella sua dimensione più naturale o immediata, quale quella della sfera in cui si esprime l'autonomia individuale, la personalità è stata calata nel contesto in cui vive il singolo⁹⁸. Invero, assecondando gli sviluppi del costituzionalismo di matrice socialdemocratica, l'art. 2 si riferisce ad essa in relazione alle formazioni sociali dove la persona ha occasione di instaurare relazioni con altri. Il secondo

⁹⁶ Cfr. O. COPPOLA, *Psicologia dello sviluppo ed educazione*, Esselibri, Napoli, 1999, spec. pp. 38 ss.

⁹⁷ P. HOFSTÄTTER, *Psicologia*, Feltrinelli, Milano, 1964, pp. 175 ss. V. anche H. EYSENCK, *The Structure of Human Personality*, Methuen, London, 1953.

⁹⁸ Cfr. P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1953, pp. 9 ss.



comma dell'art. 3, dal canto suo, abbina il pieno sviluppo della personalità all'effettiva partecipazione alla vita comunitaria, prendendo atto di un legame profondo tra le due dimensioni della persona.

Grazie anche a questo connubio, la personalità esprime la propria natura per così dire “estroversa”. Una personalità, cioè, non ripiegata su sé stessa (vale a dire preordinata esclusivamente a garantire al singolo la propria realizzazione individuale), ma aperta alla condivisione, alla solidarietà, alla interazione costante con il prossimo.

Il principio personalista, inteso dalla dottrina liberale come matrice delle libertà e dell'autonomia riconosciute ai singoli (anzi, preesistenti alla stessa opera di codificazione costituzionale), ha assunto una configurazione più ampia, tale da abbracciare la persona come membro di una comunità, come “animale sociale” per parafrasare l'aristotelico *politikòn zôon*⁹⁹.

Quale espressione teleologica del principio personalista, il pieno sviluppo della personalità riposa senza dubbio sulla percezione dell'individuo come fulcro intorno al quale ruota il complessivo impegno delle istituzioni a rendere effettive la sua dignità, l'eguaglianza e le sue libertà¹⁰⁰. Se questa è la matrice del pieno svolgimento, allora occorre interrogarsi sul significato che questa azione dinamica assume nella relazione tra la persona ed il contesto di riferimento, animato da molteplici e variegati attori sociali e istituzionali¹⁰¹.

Dal punto di vista strettamente giuridico il pieno sviluppo della personalità può essere colto riconoscendo, per ogni singolo consociato, l'acquisizione progressiva delle capacità che lo conducono ad essere un pieno soggetto di diritto: dalla capacità giuridica, quindi, alla capacità di agire, stadio quest'ultimo in cui la persona acquista la capacità di porre in essere validamente atti e negozi giuridici. Tuttavia, è dubbio che l'espressione utilizzata negli artt. 2 e 3, secondo comma, alluda esclusivamente a questa declinazione civilistica.

La persona, come fine dell'azione dei pubblici poteri, deve essere messa nelle condizioni di assecondare la propria indole e di realizzare la propria dimensione esistenziale sia attraverso il riconoscimento e la protezione delle sue libertà negative, sia – in una proiezione relazionale – mediante i diritti sociali, vale a dire quelle situazioni giuridiche soggettive il cui obiettivo è annullare il divario tra l'astratta titolarità e l'effettivo godimento dei diritti fondamentali. In effetti, gli ostacoli più severi allo sviluppo della personalità si materializzano proprio nella interazione con gli altri, visto che è giustappunto la tessitura di legami e di relazioni a rendere il singolo consapevole dei limiti che in ipotesi gli impediscono di fruire dei

⁹⁹ V. G. SARTORI, *Elementi di teoria politica*, Il Mulino, Bologna, 1987, p. 241.

¹⁰⁰ Seguendo l'insegnamento kantiano (la persona non come mezzo al servizio del potere, ma come fine in sé – *Zweck an sich* – dell'azione delle istituzioni), V. ONIDA, *Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana*, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico. I) Diritto pubblico generale*, V ed., Il Mulino, Bologna, 1997, p. 100, ricorda come il principio in parola esprima «una priorità di valore: non la persona è per lo Stato (...), ma lo Stato è per la persona». S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 240, ricorda come «l'aggettivazione costituzionale (“pieno sviluppo della persona umana”) parla di una pienezza di vita, dunque di una forma dell'esistenza inseparabile da libertà e dignità».

¹⁰¹ Sul «libero sviluppo della persona nella vita di relazione» v. la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 138 del 2010.

beni essenziali all'esercizio concreto dei predetti diritti¹⁰². Dunque, dal punto di vista del sistema costituzionale lo svolgimento della personalità è quell'azione dinamica che conduce il singolo (come individuo e, nel contempo, come consociato) a conquistare una condizione non solo di titolarità, ma anche e soprattutto di effettivo esercizio dei diritti fondamentali. Così inteso, lo sviluppo della personalità conduce l'individuo ad acquisire la piena capacità di autodeterminarsi nelle scelte di vita, nel senso di essere davvero protagonista delle proprie decisioni nonostante l'impatto o la suggestione esercitata da fattori esogeni¹⁰³.

Ora, la personalità non si forma in modo istantaneo, essendo piuttosto l'esito di un lungo processo di maturazione che inizia sin dalla tenera età e che è scandito dalle fasi che le scienze psicologiche hanno individuato e classificato. Sicché, la personalità è una condizione o qualità che si rivela e si scopre strada facendo, attraverso l'esperienza e l'interazione con gli altri¹⁰⁴. Non è concepibile un piano iniziale, una sorta di atto di programmazione che ogni consociato predisponesse e sviluppi quale guida e orientamento del proprio itinerario esistenziale. Sarebbe angoscioso immaginare una vita contrassegnata da una sorta di obbligo individuale di attuazione di quel piano, come se ogni persona fosse una sorta di macchina programmata, attraverso l'azione di arcani algoritmi, per il conseguimento tassativo di determinati risultati. Piuttosto, ogni persona intraprende il proprio percorso esistenziale, sia come singolo che nelle formazioni sociali che di volta in volta lo accolgono, acquisendo una progressiva consapevolezza circa le proprie attitudini e i propri desideri, senza preclusioni, senza tappe obbligate, ma con la capacità di cogliere (da solo o con l'aiuto di qualcuno) le opportunità anche di deviazione da un tragitto che sembrava già segnato. Le variabili, in questo processo, non sono necessariamente ostacoli da superare o criticità da inibire, ma possono anche operare quali risorse per affinare giustappunto la propria personalità.

Ebbene, questo ragionamento induce a sdrammatizzare il dubbio di partenza circa il fatto che non possa apparire "meritevole" chi, per la più svariate ragioni, non appare (soprattutto a priori) capace alla luce degli ordinari standard prestazionali fatti propri dalla società.

Il peso scriminante di questi standard è dovuto ad un atteggiamento utilitaristico da parte degli altri consociati. Lo ha spiegato bene Ronald Dworkin trattando il tema delle discriminazioni nell'accesso alle facoltà di legge da parte di candidati afroamericani. Egli considera, nel suo ragionamento, l'ipotesi di un

¹⁰² La Corte costituzionale è stata ferma nel ribadire che «fine ultimo dell'organizzazione sociale [sia] lo sviluppo di ogni persona umana»: sentenza n. 167 del 1999.

¹⁰³ Cfr. M.E. GENNUSA, L. VIOLINI, *Dignità umana e diritto alla vita*, in P. GIANNITI (a cura di), *I diritti fondamentali nell'Unione europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, Laterza, Bari-Roma, 2013, pp. 465 ss., dove si osserva che la stessa dignità implica «prima di tutto la capacità di autodeterminazione dell'essere umano, che, attraverso scelte coscienti e consapevoli, decide in che cosa consista la sua dignità e attraverso quali comportamenti debba concretamente manifestarsi». V. anche G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Cedam, Padova, 2015, pp. 7 ss.

¹⁰⁴ Come ha efficacemente intuito L. RONCHETTI, *L'autonomia e le sue esigenze*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 120, è proprio nella relazione con gli altri che la persona trova la propria autonomia e, dunque, la propria personalità.

meccanismo di accesso basato sull'intelligenza degli aspiranti (il merito, dunque). Ebbene, a detta di Dworkin «questo sistema non si basa, direttamente o indirettamente, sull'opinione della comunità per cui i giuristi intelligenti sarebbero *per ciò solo* più degni di rispetto. Al contrario esso si fonda sul giudizio, giusto o sbagliato che sia, secondo cui i giuristi intelligenti sono più adatti a soddisfare le preferenze personali degli altri, come la preferenza per il benessere economico e per la vittoria nelle cause»¹⁰⁵.

Dunque, basta accedere ad un approccio scevro da impulsi utilitaristici per dare il giusto peso alle capacità individuali.

Il senso proprio di una personalità non è, infatti, rigidamente inquadrabile entro schemi predefiniti e universalmente validi: questo senso, infatti, è correlato alla persona come essere unico, infungibile, non replicabile. Non esistono precostituiti parametri di personalità cui riferirsi per esprimere un qualche giudizio di meritevolezza: Piuttosto, i principi costituzionali più volte evocati inducono a considerare degno di “merito” chiunque si adoperi per cercare il proprio posto nella società valorizzando al meglio le proprie potenzialità. E già questo impegno può, anzi deve considerarsi indice di meritevolezza.

Se così non fosse, si finirebbe col negare in radice la possibilità di riconoscere il merito a quanti versano in condizioni di carenza o insufficienza sul versante delle capacità.

Si pensi alle persone con disabilità.

La condizione della persona con disabilità è gravata da una serie di problematiche che incidono negativamente, in misura variabile, sulla loro capacità. Non certo quella giuridica, e nemmeno quella di agire (salvi i casi in cui si renda necessaria l'assistenza di un tutore o di un curatore o di un amministratore di sostegno), quanto piuttosto quella di porre in essere azioni che, secondo i convincimenti e gli standard prestazionali prevalsi in seno alla società, siano riconoscibili come espressioni di soggetti pienamente in grado di esplicitare la propria autonomia e di relazionarsi utilmente con gli altri consociati: azioni, dunque, di persone capaci, sia dal punto di vista individuale che in un'ottica relazionale¹⁰⁶. Azioni meritevoli.

Se la capacità di una persona venisse misurata alla luce delle aspettative coltivate dagli altri in termini di utilità individuale e collettiva in seno ad una determinata società, allora chi è affetto da disabilità (fisica o mentale o entrambe) avrebbe ben poche speranze di vedersi riconoscere una simile qualità¹⁰⁷. Con quale effetto? Si pensi solo alla previsione dell'art. 34, terzo comma, Cost., secondo cui «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi»¹⁰⁸. Se s'intendesse il

¹⁰⁵ R. DWORKIN, *op. cit.*, p. 343.

¹⁰⁶ V., in argomento, C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili e Costituzione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, nonché, più di recente, G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, Franco Angeli, Milano, 2020, e C. COLAPIETRO, F. GIRELLI, *Persone con disabilità e Costituzione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020.

¹⁰⁷ Rischio paventato anche da G. FONTANA, *op. cit.*, p. 24.

¹⁰⁸ Cfr. M. BENVENUTI, *Commento all'art. 34*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, II ed., Il Mulino, Bologna, 2021, pp. ss. V. inoltre l'analitico

requisito della capacità nei termini dapprima abbozzati, un disabile si vedrebbe negata già in partenza la possibilità di essere annoverato tra coloro che, *meritando*, potrebbero aspirare alle misure di sostegno contemplate dallo stesso art. 34, ultimo comma, in vista del raggiungimento dei livelli più elevati del sistema scolastico: se “incapaci”, allora non “meritano” quel tipo di aiuto.

L’empatia dimostrata in più occasioni dalla Corte costituzionale e la sensibilità degli studiosi più attenti alle tante implicazioni associate alla condizione di disabilità hanno contraddetto quella lettura accedendo ad una nozione di capacità affrancata, almeno tendenzialmente, dai parametri che la società vuole essere indicatori di una piena attitudine ad essere individui e consociati “utili” (capaci di produrre valore, meglio se economico) per se stessi e per gli altri¹⁰⁹.

Si pensi all’approccio delle capacità patrocinato da Martha Nussbaum, quale base di una teoria della giustizia sociale di base ancorata alla dignità umana¹¹⁰. Secondo questo approccio «rendere giustizia alle aspettative delle persone disabili vuol dire mettere in discussione un’idea fondamentale del liberalismo classico, e cioè che l’obiettivo e la stessa ragion d’essere della cooperazione sociale sta nel vantaggio reciproco, ove vantaggio va inteso in termini strettamente economici»¹¹¹. Deviando dalle comode traiettorie tracciate dall’utilitarismo, Amartya Sen ha dal canto suo dipinto un quadro delle capacità interpretato come spazio di espressione paradigmatica di tutte le azioni che concorrono a definire la qualità della vita¹¹².

Stimolata ad «ampliare lo sguardo»¹¹³, Giuditta Matucci ha in più occasioni corroborato la necessità, costituzionalmente imposta, di rivedere radicalmente l’atteggiamento complessivo verso una corretta comprensione e gestione della disabilità, specie in ambito scolastico¹¹⁴. La capacità di un disabile, quale condizione perché ne venga riconosciuto il merito, va ponderata non tanto alla luce di ciò che la società

studio di M. MIDIRI, F. PROVENZANO, *La Costituzione dimenticata. Il diritto allo studio e il merito*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2021, pp. 167 ss.

¹⁰⁹ Si pensi alla storica sentenza n. 215 del 1987, dove, tra l’altro, la Corte costituzionale lamenta che «assumere che il riferimento ai “capaci e meritevoli” contenuto nel terzo comma dell’art. 34 comporti l’esclusione dall’istruzione superiore degli handicappati in quanto “incapaci” equivarrebbe a postulare come dato insormontabile una disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso apprestare gli strumenti idonei a rimuoverla, tra i quali è appunto fondamentale - per quanto si è già detto - l’effettivo inserimento di tali soggetti nella scuola».

¹¹⁰ V. M.C. NUSSBAUM, *Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2006, trad. it., *Le nuove frontiere della giustizia*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 87, secondo cui le capacità umane abbracciano «ciò che le persone sono realmente in grado di fare e di essere, per mezzo dell’idea intuitiva di ciò che significa una vita umanamente dignitosa».

¹¹¹ M.C. NUSSBAUM, *Creating Capabilities. The Human Development Approach*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2011, trad. it., *Creare capacità*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 143.

¹¹² V., in particolare, A. SEN, *Development as Freedom*, Knopf, New York, 1999, trad. it., *Lo sviluppo è libertà*, Mondadori, Milano, 2000.

¹¹³ M.C. NUSSBAUM, *Disabled Lives: Who Cares?*, in *The New York Review of Books*, vol. 48, 1, 2001, trad. it., *Giustizia sociale e dignità umana*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 43.

¹¹⁴ Tra i tanti scritti v. G. MATUCCI, *Il diritto/dovere all’inclusione scolastica*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2019, pp. 37 ss., nonché ID., *Personalizzazione degli apprendimenti, eguaglianza, capacità*, in *Dir. cost.*, 2021, pp. 87 ss.

si attende dai propri membri, secondo parametri che si rilevano il più delle volte economicamente orientati, ma favorendo l'attivazione di percorsi autenticamente inclusivi che finiscano piuttosto coll'adattare l'ambiente alla persona, e non il contrario come ancora oggi accade. Solo in questo modo il contributo di una persona disabile all'inveramento del proprio progetto esistenziale (*uti singulus*) e alla vitalità della dimensione comunitaria (*uti socius*), potrebbe essere misurato e apprezzato valorizzando appieno le rispettive qualità e attitudini, senza pregiudizi e senza pretese imposte da chi disabile non è¹¹⁵. In definitiva, lo *status* di capace, quale preconditione per essere riconosciuto meritevole, è, secondo una corretta interpretazione dei principi costituzionali di eguaglianza, di pari dignità sociale, di centralità della persona, di solidarietà, una condizione aperta, inclusiva, non gravata da stereotipi, né da pregiudizi, avulsa da schemi oggettivi di riferimento che possano condurre a discriminare le persone a seconda della percezione che i più hanno degli altri.

Gli stessi principi costituzionali premono affinché si acceda ad una accezione aperta del merito dal punto di vista soggettivo.

Alla luce di tali principi, il “soggetto debole” che aspira a vedersi riconosciuto il merito non è solo chi, penalizzato da un destino già segnato in partenza da una sfortunata condizione socioeconomica, ambisce ad elevarsi individualmente e socialmente.

La considerazione del merito è una *giusta* occasione di riscatto e promozione sociale per i soggetti deboli contemplati da entrambi i commi dell'art. 3 Cost.: dunque, non solo i soggetti economicamente e socialmente vulnerabili (secondo comma), ma anche donne, immigrati, persone con disabilità e, in generale, tutti coloro che versano nelle condizioni che il primo comma del citato art. 3 stigmatizza quali illegittimi fattori di discriminazione. Invero, questi soggetti fragili rischiano di intraprendere i rispettivi percorsi esistenziali frenati dal fardello della condizione di debolezza in cui si trovano sin dall'inizio o che si materializza in un dato momento della loro vita¹¹⁶.

Per inciso: questa condizione di fragilità non sarebbe tale se il principio della pari dignità sociale venisse interpretato e applicato sfruttandone appieno le intrinseche potenzialità di giustizia e di equità. Non si parlerebbe di soggetti deboli se il divario nella distribuzione della ricchezza nazionale non fosse così vistoso tra individui e tra categorie professionali. Non avrebbe senso indugiare su questa condizione di vulnerabilità se la maggioranza dei consociati non fosse ancora oggi così sensibile alle ragioni del prestigio sociale, foriere di discriminazioni che finiscono col fomentare fenomeni di emarginazione o, al contrario, di reazione violenta. Tuttavia, il disegno costituzionale promosso dal principio della pari dignità sociale è

¹¹⁵ Soprattutto in G. MATUCCI, *Persona, formazione, libertà. L'autorealizzazione della persona con disabilità fra istruzione e legal capacity*, Franco Angeli, Milano, 2021, *passim*, si propone di accogliere un inedito approccio di carattere ecologico-relazionale, così da stimolare una azione di tipo preventivo finalizzata alla rimozione delle barriere che si frappongono al pieno sviluppo della personalità e all'effettiva partecipazione alla vita comunitaria.

¹¹⁶ Cfr. soprattutto M. AINIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Pol. dir.*, 1999, pp. 25 ss.

ancora lontano dall'acquisire una matura e percepibile conformazione effettiva. In tanti decenni dal varo della nostra Costituzione questo principio è rimasto nell'ombra, limitandosi ad operare quale accessorio al canone dell'eguaglianza formale. E sino a quando perdurerà questa situazione di sostanziale inoperatività del principio in parola, chi prende davvero sul serio queste enunciazioni della Carta fondamentale non potrà esimersi dal promuovere il dibattito scientifico su questi temi.

Si potrebbe obiettare che anche il bisogno possa operare quale criterio allocativo idoneo ad offrire ai beneficiari una occasione di riscatto, specie se il soggetto debole non è solo quello che partecipa alla "gara della vita" per conquistare la vittoria finale. In fondo, emancipare dal bisogno innanzitutto economico un soggetto debole significa metterlo nelle condizioni di poter sviluppare appieno la propria personalità e di partecipare effettivamente alla vita comunitaria.

Ebbene, se si aderisce all'impostazione interpretativa qui proposta e difesa allora sarebbe coerente riconoscere che merito e bisogno non sono criteri alternativi, ma complementari: soddisfare il bisogno per valorizzare il merito, e viceversa, come si avrà modo di dimostrare nel prossimo paragrafo¹¹⁷. Non è un caso se il principio personalista e quello solidarista trovano il loro posto nel medesimo enunciato costituzionale. L'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà è finalizzato al soddisfacimento del bisogno di aiuto che promana da chi versa in una condizione di difficoltà o svantaggio. Nel contempo, il principio personalista impone di valorizzare l'individuo nel suo percorso di pieno svolgimento della personalità.

Il disabile è senza ombra di dubbio abbisogoso di cure e di assistenza, quali espressioni dei vincoli di solidarietà che avvincono i consociati. Ma questa azione solidale è preordinata a promuovere lo svolgimento della personalità, non semplicemente a lenirne la sofferenza cagionata da questa condizione. E questo obiettivo passa attraverso la scoperta del *talento* del quale anche chi si trova in una condizione di fragilità è in possesso¹¹⁸. L'emancipazione dal bisogno è, secondo l'art. 2 Cost., la premessa perché il soggetto "debole" possa esprimere al meglio la propria personalità, non già il punto di approdo di un percorso assistenziale che finirebbe col rafforzare paradossalmente la condizione di fragilità in termini di stigma ed emarginazione. La ragazza disabile che, destinataria di assistenza e sostegno, trova la propria collocazione in una realtà lavorativa che ne valorizzi appieno la personalità è un esempio di feconda penetrazione tra bisogno e merito. E lo stesso potrebbe dirsi della casalinga, impegnata in un ruolo sovente percepito come fonte di bisogno e, dunque, di assistenza, quando in realtà il contributo dato da questa missione anche al di fuori delle mura domestiche meriterebbe di essere trattato come cifra valoriale

¹¹⁷ Cfr. G. FONTANA, *op. cit.*, pp. 37 ss. V., pure, M. SALERNO, *op. cit.*, p. 47.

¹¹⁸ Cfr. F. TESSARO, *La scoperta del talento. Il potenziale formativo di sviluppo per la cittadinanza dell'allievo con disabilità*, in *Formazione e insegnamento*, 2011, pp. 279 ss., nonché S. LANFRANCHI, *Talenti e intelligenza: alcune riflessioni*, in *Giornale italiano di psicologia*, 2020, pp. 795 ss.

della persona. Un anziano, dal canto suo, potrebbe continuare a sviluppare la propria personalità affrancandosi dalla radicata rappresentazione dello stesso come persona portatrice di bisogno: per quanto l'assistenza a domicilio o la cura in un centro specializzato si rivelino spesso soluzioni necessarie, il dovere di solidarietà non può considerarsi l'unica forma di interazione con queste persone che, al contrario, potrebbero vantare un pieno diritto allo sviluppo della personalità sentendosi investite anche di compiti di aiuto e condivisione con altri soggetti fragili, quali i minori senza famiglia o ragazzi e ragazze sottratti ad attività illecite o autodistruttive.

Il talento dimostrato non è, coerentemente con quanto ipotizzato in precedenza, qualcosa di straordinario che si manifesta attraverso azioni al di fuori del comune. È attitudine a svolgere utilmente una certa attività, materiale o intellettuale: non genialità o estro secondo gli standard prestazionali e le aspettative coltivate in seno alla società, ma propensione o inclinazione a dare il proprio contributo allo sviluppo della personalità e alla partecipazione attiva alla vita comunitaria¹¹⁹. Così inteso, anche il talento è un bene universalmente accessibile, senza preclusioni associate alle condizioni personali o sociali del singolo¹²⁰.

6. Il merito solidale per il bene comune

Nel presentare Sonia Sotomayor quale nuovo giudice della Corte suprema degli Stati Uniti, il Presidente Barack Obama, citando Oliver Wendell Holmes circa l'importanza dell'esperienza nella vitalità del diritto, ha affermato che «experience being tested by obstacles and barriers, by hardship and misfortune, experience insisting, persisting, and ultimately, overcoming those barriers. It is experience that can give a person a common touch and a sense of compassion, an understanding of how the world works and how ordinary people live. And that is why it is a necessary ingredient in the kind of Justice we need on the Supreme Court». Detto ciò, dopo aver tratteggiato un degno profilo professionale di Sonia Sotomayor, Obama ha osservato che «along the way she's faced down barriers, overcome the odds, lived out the American Dream that brought her parents here so long ago. And even as she has accomplished so much in her life, she has never forgotten where she began, never lost touch with the community that supported her. What Sonia will bring to the Court, then, is not only the knowledge and experience acquired over a course of a brilliant legal career, but the wisdom accumulated from an inspiring life's journey». Per poi

¹¹⁹ Come recita il secondo comma dell'art. 4 Cost., «ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le *proprie possibilità* e la *propria scelta*, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Possibilità e scelta sono gli ingredienti di una decisione ascrivibile alla volontà di un soggetto che si riconosce in una certa attitudine, dunque nella propria personalità: così C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Dir. lav.*, 1954, I, p. 152. Sull'intima connessione tra questa previsione e il diritto di accedere ai gradi più elevati di istruzione, riconosciuto ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, v. la sentenza n. 219 del 2002 della Corte costituzionale.

¹²⁰ Su disabilità e talento v. C. CORNOLDI, *Teorie dell'intelligenza e approcci allo studio della plusdotazione*, in *Giornale italiano di psicologia*, 2020, pp. 711 ss., nonché, più in generale, J.A. HOWE, *The Origins of Exceptional Abilities*, Blackwell, Oxford, 1990, trad. it., *Bambini dotati*, Raffaele Cortina, Milano, 1993.

concludere con queste illuminanti parole: «And when Sonia Sotomayor ascends those marble steps to assume her seat on the highest court in the land, America will have taken another important step towards realizing the ideal that is etched above its entrance: Equal justice under the law»¹²¹.

Questa dichiarazione, che parrebbe di primo acchito suonare come una teatrale celebrazione del sogno americano attraverso l'esaltazione dell'ascesa sociale di una donna nata in condizioni umili, in realtà può essere letta come la raffigurazione di un "merito" che si proietta ben oltre la consacrazione della persona quale individuo che si è realizzato da sé e a cui spetta, dunque, un riconoscimento tangibile quale nuovo membro dell'élite americana¹²². L'esperienza di vita accumulata sin da piccola ha alimentato progressivamente una saggezza (*wisdom*) destinata ad arricchire il patrimonio di conoscenze, di sensibilità, di cultura che sorregge l'operato della Corte suprema. Un organo giudiziario, questo, chiamato ad andare oltre la mera applicazione del diritto positivo a casi concreti, ma a dirimere conflitti di alta rilevanza sociale: questioni spinose, a volte drammatiche, che impegnano la complessa relazione tra autorità e libertà, tra Stato e persona, tra pubblico e privato. Questioni che mettono a dura prova il patto che avvince i consociati alle istituzioni pubbliche, la cui risoluzione può senza dubbio giovare di un punto di vista umanamente qualificato quale quello di un nuovo giudice che, forte di un vissuto irto di ostacoli e carico di salite, è sollecitato a mettere a disposizione dell'intera comunità questo bagaglio ricchissimo e prezioso di esperienze. Una sapiente commistione di competenza professionale e di vita realmente vissuta proprio in quei contesti di disagio, indigenza, arretratezza culturale nei quali l'amministrazione della giustizia devoluta alla Corte suprema è destinata ad incidere con particolare vigore.

Diversamente dalla Costituzione degli Stati Uniti, la nostra Carta fondamentale enuncia tutta una serie di principi che impongono una interpretazione sostenibile del merito. Mentre i filosofi americani si sono cimentati nel dibattito sul merito allegando argomentazioni teoriche su temi formidabili come la giustizia, la moralità, l'equità, nel nostro contesto di riferimento abbiamo una Costituzione che può illuminarci nella navigazione verso un approdo al merito che lo emendi di tutta quella carica di egocentrismo, di individualismo, di attitudine a fomentare la competizione con conseguente divisione dei consociati tra vincitori e perdenti che ha fornito argomenti solidi contro la meritocrazia.

Il problema è proprio questo: ciò che contraddice i nostri principi costituzionali non è il merito in sé, ma l'uso che di esso viene fatto, elevandolo a criterio prepotentemente dominante quando si tratta di allocare risorse scarse o quando si tratta di riconoscere il maggiore pregio o prestigio di alcuni rispetto alla

¹²¹ B. OBAMA, *Remarks on the Nomination of Sonia Sotomayor To Be a Supreme Court Associate Justice*, 26 maggio 2009, in <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-nomination-sonia-sotomayor-be-supreme-court-associate-justice>.

¹²² Basterebbe leggere S. SOTOMAYOR, *My Beloved World*, Knopf, New York, 2013, trad. it., *Il mio mondo amatissimo*, Il Mulino, Bologna, 2017.

moltitudine. In una parola, la meritocrazia, ossia la *κρατία* del merito¹²³. Ciò che confligge insanabilmente con i nostri principi costituzionali è la strumentalizzazione del merito quale criterio di selezione preordinato a scegliere i migliori scartando tutti gli altri. Il divario rispetto alla missione di giustizia affidata al principio di eguaglianza è evidente, così come palese è la distanza dall'orbita tracciata dal principio personalista, visto che il singolo viene assorbito in un infernale circuito competitivo volto a favorire l'emersione di pochi a danno dei tanti ma in funzione di interessi "altri" rispetto ai concorrenti. La meritocrazia usa le persone per le finalità che chi procede a questa selezione si prefigge di realizzare, nella cieca rincorsa verso l'eccellenza, verso l'*optimum* perseguito ad ogni costo, fatalmente verso quella gerarchia che, come ha stigmatizzato Tania Groppi, annulla la coesione sociale e che vanifica lo sforzo pur compiuto da chi si è duramente impegnato ma ha fallito.

La Costituzione sollecita, in particolare (e qui ritorna la chiara esemplificazione di apertura), una lettura del merito informata seriamente al *principio di solidarietà*. Una *meritosofia solidale*, dove le qualità dimostrate da e certificate a *ogni* consociato (perché la Costituzione vuole un merito *universalmente* accessibile) sono messe a disposizione del bene comune, con particolare sensibilità per quanti languono in condizioni di disagio sociale, economico, culturale¹²⁴.

Il merito, se e una volta depurato da tutte le incrostazioni che ne inficiano la sostenibilità costituzionale, è esso stesso fattore di giustizia. Come si è detto, il merito è fonte di ingiustizia quando è abbinato saldamente all'eccellenza, così da generare un divario incolmabile tra i migliori e il resto della compagine sociale. Il merito è matrice di ingiustizia quando, accompagnandosi all'eccellenza, genera e sorregge una struttura sociale proiettata in verticale, così da alimentare relazioni gerarchiche tra i suoi componenti. Il merito è causa di ingiustizia quando, in un sistema sociale retto da eccellenti in posizione di dominio gerarchico sulla massa, garantisce solo ad una minoranza quel prestigio sociale che è la premessa per controllare le dinamiche sociali nelle diverse declinazioni e modalità espressive. Piuttosto, il riconoscimento del merito non può che essere il "*suum cuique tribuere*" che ci ha consegnato Ulpiano. Ma non un *suum* quale premio o gratificazione individuale, bensì un riconoscimento proiettato verso la cura degli altri, di coloro cioè con i quali *solidalmente* si sviluppano le relazioni sociali sotto la guida di una Costituzione empatica e inclusiva.

Scrivono Walzer che «si può attenuare la smania della competizione riducendo la posta in gioco»¹²⁵. Se caliamo questa intuizione nella cornice costituzionale qui ricomposta troviamo in essa esattamente la tesi

¹²³ Da *κράτος* (potere), a sua volta da *κρατέω* (dominare). O anche l'ideologia del merito, su cui M. SALERNO, *op. cit.*, pp. 18 ss.

¹²⁴ Una posizione non lontana da quella qui proposta è stata a suo tempo patrocinata da A. SIMONCINI, *Dalle dis-eguaglianze alle differenze. Spunti per una revisione del concetto di "merito" nello Stato costituzionale*, in M. DELLA MORTE (a cura di), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale*, cit., pp. 368 ss.

¹²⁵ M. WALZER, *op. cit.*, p. 169.

propugnata in queste pagine. In un ordinamento che applichi sul serio il principio della pari dignità sociale e che impegni le istituzioni a promuovere il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione dei consociati, il merito non può assurgere a qualità distintiva ed esclusiva quale fonte e garanzia di benefici meramente individuali, ma deve operare quale condizione idonea a stimolare e supportare gli inderogabili doveri di solidarietà contemplati dall'art. 2 Cost.

Invero, la solidarietà «evoca un concetto antico, un primigenio sentimento morale di empatia, coesistente alla intrinseca socialità dell'uomo e, quindi, alla stessa idea di diritto e di ordine sociale e giuridico»¹²⁶. Il rapporto di solidarietà si instaura tra chi versa in una condizione di vantaggio e chi, al contrario, non gode della stessa situazione favorevole. In questo modo, il primo si prende cura del secondo condividendo il peso di una situazione negativa. Ebbene, nel caso del merito ciò è tanto più evidente se si pensa a quei casi di “merito innato”, come li ha definiti ad esempio Marco Ruotolo, che una buona sorte ha elargito casualmente¹²⁷.

Gli squilibri e le disuguaglianze esistono da sempre e non furono certo ignorati dal liberalismo che, però, confidò nella spontaneità sociale e nella mano invisibile in ambito economico. Venuta meno questa fiducia, il costituzionalismo del XX Secolo ha reagito elevando a principio supremo la solidarietà per porre un argine ai rischi di straripamento generati da una società plurale non solo nelle virtù, ma anche nella diversa disponibilità di ricchezza e di occasioni di promozione sociale. Il vincolo solidaristico è attecchito, con attitudini riparatorie ed equilibratrici, in un terreno sociale attraversato da iniqui divari tra consociati. Come ha osservato Ridola, la nostra Costituzione repubblicana si è trovata nella condizione storica di non dover più riflettere «l'universo coerente e compatto della società borghese», dovendo al contrario «costruire la trama unificante di un tessuto sociale pluralistico», percorso da «forti antagonismi»¹²⁸. Emanuele Rossi, dal canto suo, scrive che il principio in parola «svolge una funzione di integrazione sociale e contribuisce perciò a garantire un minimo livello di omogeneità nella compagine sociale, ancorché pluralista e frammentata»¹²⁹. La solidarietà tesse i fili che reggono la composita trama delle relazioni sociali, con una forza tale da scongiurare il rischio di strappi o lacerazioni. In questo modo, essa si pone quale «base della convivenza sociale normativamente prefigurata dalla Costituzione»¹³⁰. Innalzando «uno sbarramento all'individualismo esasperato»¹³¹, la solidarietà può agire quale antidoto sociale a molti dei mali che affliggono ogni comunità plurale.

¹²⁶ S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in *Pol. dir.*, 2012, p. 527.

¹²⁷ Cfr., infatti, M. RUOTOLO, *Eguaglianza e pari dignità sociale. Appunti per una lezione*, in *Lex Social: Revista De Derechos Sociales*, 2013, 3(2), p. 19.

¹²⁸ Cfr. P. RIDOLA, *Diritti fondamentali. Un'introduzione*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 110.

¹²⁹ E. ROSSI, *Commento all'art. 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Utet, Torino, 2006, p. 55.

¹³⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 1992.

¹³¹ G. ALPA, *Solidarietà*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, II, p. 365.

Su queste basi, il merito solidale è destinato ad indurre coloro che ne beneficiano ad adoperarsi per fronteggiare utilmente le tante condizioni di bisogno (politico, economico e sociale) in cui si ritrovano quanti, per diverse ragioni, hanno subito rinunce o sacrifici¹³². E questo impegno si traduce proprio nell'adempimento dei *doveri* inderogabili di solidarietà configurati dal più volte evocato art. 2¹³³.

Sarebbe, però, un errore pensare che l'atteggiamento solidale di chi merita sia necessariamente l'esito di un processo coattivo promosso nei suoi confronti. Questi doveri, infatti, possono anche considerarsi quali impegni gravanti sui singoli non in virtù di un atto d'imperio posto in essere dall'autorità, bensì come espressioni della innata coscienza di appartenere ad una comunità che aspira a coltivare relazioni pacifiche e improntate alla ricerca di un minimo di benessere generalizzato. Come ha riconosciuto la Corte costituzionale, la nostra Costituzione eleva la solidarietà a «base della convivenza sociale»¹³⁴. Del resto, riferendosi al volontariato quale «espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo, derivante dall'originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini», la stessa Corte ha affermato che in questi casi «la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa»¹³⁵. Di lì a poco il giudice delle leggi ha precisato che una «moderna visione della dimensione della solidarietà, andando oltre i tradizionali schemi di beneficenza e assistenza, e superando l'ancoraggio ai doveri ed agli obblighi normativamente imposti, costituisce, per un verso, un modo per concorrere a realizzare quella eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, mentre, per altro verso, mira ad ottenere - non solo dallo Stato, dagli enti e dalla sempre più variegata realtà delle formazioni sociali, bensì da tutti i cittadini - la collaborazione per conseguire essenziali *beni comuni* quali la ricerca scientifica, la promozione artistica e culturale, nonché la sanità»¹³⁶. Si è, così, materializzato un ambito di espressione delle «libertà sociali»¹³⁷ che non è ascrivibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme

¹³² Condivide questa lettura G. FONTANA, *op. cit.*, p. 26: «il talento individuale non potrà mai essere premiato ed incentivato sino a mettere in discussione la soddisfazione dei bisogni fondamentali dell'*altro*, la quale rappresenta il presupposto necessario di pensabilità e di costruzione di un percorso di promozione dell'individuo il quale è inevitabilmente destinato a dispiegarsi nella dimensione sociale, cioè *tra gli altri e con gli altri*».

¹³³ Cfr., tra gli altri, G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 45 ss.; L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo.it*, 2016, 1, pp. 44 ss.; G. BASCHERINI, *La solidarietà politica nell'esperienza costituzionale repubblicana*, *ivi*, pp. 123 ss.; A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2017, pp. 1 ss.

¹³⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 1992.

¹³⁵ Sentenza n. 75 del 1992 cit.

¹³⁶ Sentenza n. 500 del 1993 (enfasi aggiunta). Nell'enciclica *Sollicitudo rei socialis* del 1987 (citata da E. ROSSI, *op. cit.*, p. 58), Papa Giovanni Paolo II dichiarò che la solidarietà «è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siano veramente responsabili di tutti».

¹³⁷ Così le sentenze n. 300 del 2003 e n. 185 del 2018.

di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»¹³⁸.

La solidarietà è, in questo senso, la risposta non autoritaria a problematiche che potrebbero minare la pace e la coesione sociale¹³⁹.

Il merito solidale è, così, quella declinazione costituzionalmente sostenibile che mira a scongiurare il rischio che gli sconfitti nella gara della vita cadano nell'oblio dell'indegnità. Il merito, infatti, deve esprimersi contribuendo alla diffusione della dignità e dell'eguaglianza, nonché al loro consolidamento, attraverso un'opera quotidiana e capillare.

Scriva Rodotà che «se si nasce eguali in dignità e diritti, custodire la dignità nella sua pienezza è un processo continuo, che corre sempre il rischio di approdare al suo opposto, appunto l'indegnità»¹⁴⁰. Un tempo la stratificazione sociale determinava l'asservimento dei molti ad una minoranza di privilegiati: ed era un tempo in cui il merito era ignorato o, comunque, evocato *a posteriori* per giustificare e legittimare le scelte relative alla individuazione dei consociati cui affidare il potere. Oggi, un processo opposto, quale quello informato all'ideale meritocratico *tout court*, pone chi non ce la fa nella condizione di assumere una diversa condizione di servitù, questa volta nei confronti non tanto di persone, quanto di strutture e di concezioni tutte orientate verso il dominio di pochi sui molti persino in un sistema democratico.

Il merito solidale, invece, mira proprio ad evitare che il tessuto comunitario si sfibri, originando tensioni ed antagonismi forieri, a loro volta, di effetti destabilizzanti sul già precario equilibrio delle relazioni sociali. C'è in gioco la coesione sociale che una fraintesa percezione e applicazione del merito rischia di compromettere, alimentando una competizione senza esclusione di colpi e solo con la parvenza di un rispetto di regole che si rivela, alla prova dei fatti, soltanto formale¹⁴¹. Affinché la competizione tra consociati generi benefici a vantaggio della comunità, e non contribuisca invece ad erodere la coesione sociale, è necessario che essa si realizzi attraverso una seria responsabilizzazione di chi, alla fine, riesce nell'intento di acquisire parte delle risorse scarse o in quello di acquisire considerazione sociale. E tutto

¹³⁸ Sentenza n. 309 del 2013.

¹³⁹ Nota finemente M. FIORAVANTI, *Art. 2*, Carocci, Roma, 2017, pp. 32 ss., che mentre in passato la Costituzione guardava ad una società di eguali concepiti in modo astratto quali parti del contratto sociale, l'odierna Legge fondamentale si rapporta ad «una società reale (...) con il suo carico di contraddizioni e di aspirazioni, autoraffigurandosi come luogo entro cui i cittadini con le loro organizzazioni (...) discutono e competono» al fine di «attuare solidalmente» quell'indirizzo politico costituzionale che racchiude i «principi fondamentali di giustizia» (p. 34).

¹⁴⁰ S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 200.

¹⁴¹ Sostiene M. SALERNO, *op. cit.*, p. 188: «ogni volta che la competizione riesce a premiare il merito, secondo criteri e parametri condivisi, si rivela una competizione non solo legittima ma anche socialmente accettata». Sì, ma purché siano preservate la coesione sociale e la solidarietà: invero, «l'ordinamento ha anche il fondamentale dovere di condurre verso un complessivo livello di progresso sociale l'intera comunità». Sulla competizione solidale per non rinunciare alla coesione sociale v. G. FONTANA, *op. cit.*, p. 27. Così anche A. D'ALOIA, *op. ult. cit.*, p. 95. Cfr., volendo, Q. CAMERLENGO, *La dimensione costituzionale della coesione sociale*, in *Rivista AIC*, 2015, 2, pp. 1 ss.

ciò può davvero concretizzarsi solo riempiendo di significato i più volte evocati doveri di solidarietà in tutti gli ambiti in cui il merito possa emergere quale parametro di giudizio.

In quali contesti e con quali modalità può esprimersi il merito solidale?

Come ha obiettato Luigi Ferrajoli, la *scuola* di oggi è sempre più diretta «a formare lavoratori flessibili e disciplinati, imprenditori di se stessi, isolati nei loro egoismi e nelle loro paure, sollecitati alla competizione anziché alla solidarietà»¹⁴². Il ponte tra scuola e lavoro è forse oggi un passaggio obbligato, visto gli sviluppi di un mondo economico sempre più dominato dalla tecnologia. Questo, però, non prelude ad un asservimento delle istituzioni scolastiche e dei relativi programmi alle esigenze dominanti del mercato, specie se l'attività economica rientra, come nel nostro Paese, nella materia costituzionale e di questa è divenuta componente essenziale¹⁴³. Con chiarezza l'art. 41 Cost. autorizza il legislatore ordinario a porre limiti alla libertà di iniziativa economica in nome, tra l'altro, della dignità umana e dell'utilità sociale, così che il progetto illuminato dal principio di eguaglianza sostanziale non sia vanificato da decisioni e comportamenti orientati verso la sola massimizzazione del profitto.

L'affermazione di un merito solidale esige riforme della scuola capaci di far affiorare le reali attitudini personali, anche attraverso percorsi individualizzati che valorizzino i talenti dimostrati da ogni singolo studente, con particolare attenzione a quanti versano in condizioni di difficoltà o disagio comunque qualificato¹⁴⁴. Nel contempo, i capaci e meritevoli, oltre ad essere destinatari di provvidenze per garantire loro l'ascesa scolastica, dovrebbero responsabilmente essere incentivati a collaborare con le istituzioni scolastiche per redistribuire in qualche misura la loro "ricchezza" condividendola, con programmi di

¹⁴² L. FERRAJOLI, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Laterza, Bari-Roma, 2021, p. 378.

¹⁴³ Chi scrive è convinto che una massiccia e incontrollata opera di internazionalizzazione della formazione universitaria, non preceduta da riforme strutturali volte a garantire un efficace studio della lingua inglese sin dalla scuola primaria, possa accentuare il divario tra studenti offrendo una capziosa immagine di adeguamento alle richieste del mercato in nome della competitività dei nostri laureati. Sul tema è intervenuta, com'è noto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 2017 che, oltre a ribadire la centralità della lingua italiana anche in ambito universitario, sviluppa un ragionamento critico alla luce del principio di eguaglianza sostanziale. Cfr., su questa decisione, M.A. CABIDDU, *La sentenza costituzionale n. 42 del 2017: difesa della lingua italiana dalla globalizzazione*, in *Studium iuris*, 2017, pp. 1324 ss.; Q. CAMERLENGO, *Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale)*, in *Forumcostituzionale.it*, 2017, pp. 1 ss.; P. CARETTI, A. CARDONE, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana*, in *Giur. cost.*, 2017, pp. 384 ss.; D.U. GALETTA, *Internazionalizzazione degli Atenei e tutela dei principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà di insegnamento: alla ricerca del punto di equilibrio (commento a Corte cost., sentenza 2017/42)*, *ivi*, pp. 401 ss.; ID., *Internazionalizzazione degli Atenei e corsi di studio in lingua straniera: fra conseguenze 'a sistema del contenzioso' sui corsi 'solo in inglese' al Politecnico di Milano e possibili scenari futuri*, in questa *Rivista*, 2018, 4, pp. 1 ss.; F. RIMOLI, *Internazionalizzazione degli atenei e corsi di lingua straniera: la Corte accoglie l'inglese difendendo l'italiano*, in *Giur. cost.*, 2017, pp. 392 ss. Dissente dalla posizione assunta dalla Corte G. MILANI, *Una sentenza anacronistica? La decisione della Corte costituzionale sui corsi universitari in lingua inglese*, in questa *Rivista*, 2017, 9, pp. 1 ss.

¹⁴⁴ Sui tanti ostacoli che si frappongono ad interventi strutturali in campo scolastico v., tra gli altri, A. SCHLEICHER, *World Class. How to Build a 21-st Century School System*, OECD Publishing, Paris, 2018, trad. it., *Una scuola di prima classe. Come costruire un sistema scolastico per il XXI secolo*, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 257 ss.

tutorato o sostegno, con chi palesa qualche difficoltà¹⁴⁵. Il rendimento scolastico deve, dunque, essere percepito come l'occasione per indirizzare lo sviluppo della personalità verso un assetto davvero congeniale alle attitudini e alle inclinazioni individuali, e non come unità di misura della dignità dei singoli allievi. E forse in questo modo si potrebbe contrastare il drammatico e ancora attuale fenomeno della dispersione scolastica e dell'abbandono, anche nelle università: un dramma, questo, imputabile anche alla visione drasticamente competitiva che si riscontra in molte realtà scolastiche, proprio in nome della più agguerrita interpretazione dell'ideale meritocratico¹⁴⁶.

Insomma, anche attraverso il merito solidale la scuola potrà esprimere la propria vocazione sociale, quale entità, in un tempo formativa ed educativa, che restituisce alla comunità persone in grado di agire per il bene comune. Insegna John Dewey che «tutto quel che la società ha compiuto per se stessa è posto, mediante l'istruzione, a disposizione dei suoi membri futuri. Tutte le migliori idee che si fa di sé essa spera di realizzarle attraverso le nuove possibilità così aperte al suo futuro. Qui individualismo e socialismo sono tutt'uno»¹⁴⁷.

Il pieno sviluppo della personalità, che rende meritevole la sua ricerca, passa, poi, attraverso il *lavoro*, «che la Costituzione non concepisce come un semplice fattore produttivo e generatore di reddito, bensì come fattore indispensabile di crescita morale e di realizzazione personale»¹⁴⁸. Così operando, il lavoro genera coesione sociale¹⁴⁹, sempre che se ne riconosca l'attitudine ad agire davvero come principio fondamentale che precede, e non segue, l'assetto economico¹⁵⁰. Una accezione, questa, del lavoro che ben si sposa con la proposta interpretazione del merito, visto che detto principio nega dignità costituzionale ad ogni forma di immeritato privilegio o rendita di posizione¹⁵¹.

La diffusione ed il consolidamento in ambito lavorativo e professionale dell'idea di merito solidale può davvero favorire il compiuto invero del principio costituzionale di pari dignità sociale di tutti i

¹⁴⁵ Questa nuova etica della scuola è ben presente nelle illuminanti parole di E. MORIN, *Enseigner à vivre*, Actes Sud, Paris, 2014, trad. it., *Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l'educazione*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2015, p. 102: «l'etica le cui sorgenti nello stesso tempo molto diverse e universali sono solidarietà e responsabilità, non potrebbe essere insegnata dalle lezioni di morale. Essa deve formarsi nelle menti a partire dalla coscienza che l'umano è nello stesso tempo individuo, parte di una società, parte di una specie».

¹⁴⁶ V., al riguardo, le condivisibili riflessioni di R. CALVANO, *Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato*, Ediesse, Roma, 2019, pp. 111 ss.

¹⁴⁷ J. DEWEY, *The School and Society*, University of Chicago Press, Chicago, 1915, trad. it., *Scuola e società*, Edizioni Conoscenza, Roma, 2018, p. 39.

¹⁴⁸ C. BUZZACCHI, *Il lavoro. Da diritto a bene*, Franco Angeli, Milano, 2019, p. 108.

¹⁴⁹ Così M. LUCIANI, *La produzione della ricchezza nazionale*, in *Costituzionalismo.it*, 2008, 2, p. 7.

¹⁵⁰ Chiaro in tal senso il monito di G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, Feltrinelli, Milano, 2013, p. 4.

¹⁵¹ Ha osservato M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *ADL*, 2010, pp. 644 s., che «la considerazione del lavoro quale valore informante di sé l'ordinamento implica che il titolo commisurato del valore sociale del cittadino sia desunto dalle sue capacità, non già da posizioni sociali acquisite senza merito del soggetto che ne beneficia».

lavoratori¹⁵². Invero, le difficoltà di attecchimento di tale principio, non solo nella dimensione giuridica ma anche quale indirizzo di rinnovamento sociale, sono state alimentate proprio da una competizione senza tregua vissuta in nome dell'ideale meritocratico puro e semplice: una relazione agonistica che ha sorretto e nutrito – come si è visto – una visione protesa gerarchicamente dei rapporti sociali. Ponendo, invece, il merito al servizio del bene comune e ridimensionando così la posta in gioco, come aveva esortato Walzer, alla competizione si sostituisce la cooperazione, in una trama di interazioni dove il “meritevole” reindirizza le proprie capacità spostandole dalla sfera individuale per introdurle nello spazio di condivisione appunto solidale.

Infine, un'ultima domanda: come imporre il merito solidale? Molte modalità di invero possono essere introdotte dal legislatore intervenendo sui versanti dapprima esplorati: riforme scolastiche, innovazioni in materia di rapporti di lavoro, governo dell'economia, sistema tributario, revisione dei procedimenti concorsuali nelle pubbliche amministrazioni. Si tratta, in questi casi, di interventi strutturali che incidono sui relativi apparati organizzativi e sul rapporto che lega il singolo a tali strutture. Ma al di là di questi interventi, è pensabile agire sul singolo consociato “meritevole” affinché assuma contegni coerenti con la portata solidale della sua condizione di vantaggio? Per quanto semplici da immaginare e da prescrivere i comandi assistiti da sanzione non sembrano rappresentare la modalità più efficiente e, nel contempo, più coerente rispetto ai principi che hanno ispirato la teorizzazione del merito solidale. Si tratterebbe, in effetti, di meccanismi coercitivi in qualche modo aggirabili e privi di quella tendenziale spontaneità che dovrebbe essere sottesa ad uno slancio solidale ispirato da una genuina comprensione del senso sotteso all'art. 2 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale. Più desiderabile e coerente è forse la strada tracciata dalla funzione promozionale del diritto, su cui ha insistito in più occasioni Norberto Bobbio¹⁵³, oppure la modalità dei “pungoli” ipotizzati da Cass Sunstein, vale a dire quelle spinte gentili (*nudges*) «che tutelano appieno la libertà di scelta, ma al tempo stesso guidano le decisioni delle persone in certe direzioni»¹⁵⁴. Incentivi materiali o persuasioni moralmente rilevanti che le istituzioni, tanto sul versante pubblico quanto su quello privato, potrebbero mettere in campo per stimolare in modo discreto (*soft* o *mite*) ma nel contempo deciso azioni altruistiche che si rivelino idonee non tanto a dare una apparenza di sollievo dalle condizioni di indigenza in cui versano i soggetti deboli, quanto a costruire un percorso di emancipazione che vada oltre la pur necessaria liberazione dal bisogno economico. La

¹⁵² Sul nesso inscindibile tra la valorizzazione del lavoro e l'inveramento del principio di pari dignità sociale v. F. SANTORO PASSARELLI, *Spirito del diritto del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1948, pp. 273 ss. Più di recente G.M. FLICK, *Lavoro, dignità e Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2018, 2, pp. 1 ss., e M. CAVINO, *Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in G.P. DOLSO (a cura di), *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2019, pp. 11 ss.

¹⁵³ V., infatti, N. BOBBIO, *Sulla funzione promozionale del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, pp. 1312 ss.

¹⁵⁴ C.R. SUNSTEIN, *On Freedom*, Princeton University Press, Princeton, 2019, trad. it., *Sulla libertà*, Einaudi, Torino, 2020, p. 13.



povertà che affligge le società contemporanee, e contro la quale si schiera anche la nostra Costituzione, non si identifica nella sola carenza di beni materiali indispensabili per una vita libera e dignitosa, ma anche nella mancanza di opportunità di crescita e di relazione dalle quali dipendono il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione alla vita comunitaria¹⁵⁵.

Così operando, il merito solidale potrebbe davvero coniugare libertà ed eguaglianza, contribuendo alla ricerca di un difficile punto di equilibrio che il costituzionalismo ci ha consegnato, ma la cui individuazione non ha ancora raggiunto i risultati attesi¹⁵⁶. E attraverso esso lo Stato sociale potrebbe davvero esprimere, usando le limpide parole di Anna Poggi, la propria identità costituzionale¹⁵⁷.

¹⁵⁵ V., da ultimo, gli importanti lavori monografici di R. FATTIBENE, *Povertà e Costituzione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, e di C. FRANCHINI, *L'intervento pubblico di contrasto alla povertà*, Editoriale scientifica, Napoli, 2021. Cfr., poi, Q. CAMERLENGO, *Il senso della Costituzione per la povertà*, in *Osservatorio AIC*, 2019, 1, pp. 7 ss.

¹⁵⁶ Rinvio alle straordinarie pagine di S. VECA, *Libertà*, Treccani, Roma, 2019, pp. 57 ss., su libertà e teorie della giustizia.

¹⁵⁷ Cfr., infatti, A.M. POGGI, *op. cit.*, p. 179, dove osserva che «il carattere finalistico degli artt. 2 e 3 è un passaggio chiave, mai sottolineato a sufficienza, ma essenziale per la comprensione dell'identità costituzionale dello Stato sociale: la sua realizzazione è finalizzata a garantire lo sviluppo della persona».